

STUDIO MORINA

di Tonino Morina

“Esperto Fiscale del Sole 24 Ore di Milano”

Via Vittorio Emanuele, 32 - 96015 – Francofonte (SR)

Tel. 095 /948840 - Fax 095 2937284 - telefonino 393 8285211



Convegno fiscale

***Ordine dottori commercialisti
ed esperti contabili di Messina***

***Processo tributario telematico
online dal primo luglio 2019***

Messina, 21 giugno 2019

Online i ricorsi notificati dal 1° luglio

L'obbligo telematico solo per le impugnazioni consegnate da luglio

**Laura Ambrosi
Antonio Iorio**

L'obbligo del deposito telematico scatterà solo per i ricorsi notificati alla controparte dal 1° luglio 2019. Lo hanno chiarito i vertici della direzione della giustizia tributaria del Mef.

Il responsabile di tale direzione, nel corso di un evento formativo organizzato dall'Uncat, ha chiarito che l'obbligo del Ptt (processo tributario telematico) scatterà per i ricorsi notificati dal 1° luglio, data in cui diventerà obbligatorio presso tutte le commissioni tributarie. Per il Mef la nuova norma deve intendersi decorrente dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio alla controparte. È stato così precisato che non sarà obbligatorio il Ptt per i ricorsi notificati prima del 1° luglio, pur se depositati dopo.

Il chiarimento risolve la questione sollevata su queste pagine (si veda il Sole 24 Ore del 29 maggio 2019) per la quale era stato auspicato un intervento della giustizia tributaria. In concreto, la casistica interessata alla precisazione riguarda i ricorsi notificati in forma cartacea in data antecedente al 1° luglio 2019, la cui costituzione in giudizio, soprattutto in ipotesi di reclamo, scade dopo tale data. Il Mef evidenzia ora che solo per le impugnazioni notificate dopo il 1° luglio scatta l'obbligatorietà della procedura telematica. Negli altri casi è facoltativa («non sarà obbligatorio») la costituzione in giudizio in via telematica. Quest'ultima procedura potrebbe tornare utile al difensore qualora la sola costituzione telematica fosse sufficiente per la consultazione degli atti del fascicolo telematico e quindi estrarre direttamente le future controdeduzioni dell'Ufficio. Al contrario, in ipotesi di deposito cartaceo, l'acquisizione degli atti dell'Agenzia richiede la presenza fisica presso la sede della commissione.

Dal 1° luglio, quindi, la modalità cartacea potrà esistere per scelta per i soggetti in giudizio senza assistenza tecnica (per liti entro i 3 mila euro), ovvero solo in casi eccezionali, se il presidente della Commissione tributaria o della sezione con provvedimento motivato autorizzeranno modalità diverse da quelle telematiche.

© R. PRODUZIONE RISERVATA



Processo telematico d'obbligo solo per i ricorsi notificati da luglio

CONTENZIOSO

I procedimenti già in corso proseguono con le modalità scelte in precedenza

L'opzione telematica dovrà essere utilizzata in tutti i nuovi gradi di giudizio

Pagina a cura di
Laura Ambrosi
Antonio Iorio

Mancano pochi giorni al debutto del processo tributario telematico obbligatorio: dal 1° luglio, infatti, notificazioni e depositi di atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali dovranno avvenire esclusivamente con modalità telematiche. Come previsto dal Dl 119/2018, sparirà l'alternatività tra cartaceo e digitale.

Interessati ed eccezioni

Il processo tributario telematico dovrà essere utilizzato da tutti i difensori per il deposito delle liti dinanzi alle commissioni tributarie.

Solo in casi eccezionali, il presidente della Commissione tributaria o della sezione, se il ricorso egli iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato potranno autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche.

L'unica deroga riguarda i soggetti in giudizio senza assistenza tecnica (per liti di valore non superiore a 3 mila euro) per i quali la norma prevede l'utilizzo, per notifiche e depositi, delle modalità telematiche previa indicazione, nel ricorso o nel primo atto difensivo, dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni.

Sembrerebbe quindi, che solo per tali soggetti il processo tributario telematico rimarrà una facoltà.

La decorrenza

La norma (articolo 16 Dl 119/2018) prevede testualmente che l'obbligo del canale telematico riguarda i giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019. Il responsabile della direzione giustizia tributaria del Mef, in occasione di un evento formativo organizzato dall'Uncat, ha precisato che l'obbligo del deposito telematico scatterà solo per i ricorsi notificati alla controparte a partire dal 1° luglio 2019. Secondo il Mef, la nuova norma deve, quindi, intendersi decorrente dal momento della notifica dell'atto introduttivo del giudizio alla controparte. Pertanto, non sarà obbligatorio il processo telematico per i ricorsi notificati prima del 1° luglio, pur se depositati presso le commissioni tributarie successivamente.

I processi già avviati

I processi già avviati in forma cartacea al 1° luglio potranno proseguire senza l'utilizzo del canale telematico. Le più frequenti ipotesi sono:

- giudizi già completamente instaurati al 1° luglio, ossia con ricorso notificato alla controparte e costituzione già avvenuta in forma cartacea presso la commissione tributaria; per questi sarà possibile proseguire sia in forma cartacea sia in modalità telematica per tutti i documenti successivi (memorie, documenti aggiuntivi, istanze varie ecc.);
- i ricorsi parzialmente instaurati al 1° luglio, ossia notificati solo alla controparte, ma per i quali non è ancora stata effettuata la costituzione in giudizio; in tali casi, sarà possibile scegliere tra modalità di deposito cartacea o telematica.

I nuovi gradi di giudizio

Dal tenore testuale della norma, sembra che in tutti i nuovi gradi vada utilizzata la modalità telematica. Oltre al ricorso, quindi, il Ptt dovrà

essere utilizzato anche per la proposizione dell'appello se la notifica avverrà dopo il 1° luglio e ciò anche se riferito ad un primo grado cartaceo.

In tale contesto va segnalato che inizialmente il Dm 163/2013, tra i primi attuativi del Ptt, prevedeva che la parte che avesse utilizzato in primo grado le modalità telematiche era tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l'intero grado del giudizio nonché per l'appello, salvo sostituzione del difensore.

Dal 24 ottobre 2018 (entrata in vigore del Dl 119/2018), con una norma di carattere interpretativo, il legislatore ha espressamente previsto che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio il processo telematico indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche. Di fatto, quindi, sono state sanate eventuali irregolarità in tal senso che avrebbero potuto portare all'inammissibilità dell'atto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I TERMINI PROCESSUALI

1. Pec alla controparte

La Pec alla controparte dovrà essere inviata entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento da impugnare

2. Costituzione in giudizio

La costituzione in giudizio, anche se con modalità telematica, dovrà avvenire entro 30 giorni dalla notifica dell'atto principale alla controparte



LE NUOVE PAROLE CHIAVE

Pdf e firma digitale, così cambia il Dna della lite fiscale

La notifica alla controparte va effettuata tramite posta elettronica certificata

Il processo tributario telematico inizia con la notifica dell'atto introduttivo del giudizio (ricorso o appello) tramite Pec. In seguito occorrerà depositare i documenti che formeranno il fascicolo telematico attraverso il portale Sigit.

La preparazione del ricorso

Il documento principale, ossia il ricorso o l'atto di appello, deve essere nativo Pdf: non può pertanto essere scansionato, ma va convertito direttamente dal programma di scrittura utilizzato. In calce all'atto, è opportuno inserire (attualmente non esiste alcun obbligo) sia una "relata di notifica" sia l'attestazione di conformità.

Il file andrà poi convertito in Pdf/A attraverso specifici programmi idonei a tal fine. Si segnala che da qualche giorno, nel portale del Sigit è presente la sezione «servizi e utilità», nella quale è stato inserito il link «verifica e conversione file Pdf/A» attraverso cui è possibile la conversione. Una volta che il ricorso è convertito occorrerà apporre la firma digitale del difensore o dei difensori, trasformandolo, così, nel formato P7m. Il file è così pronto per la notifica.

La procura

A differenza della modalità cartacea, la procura del contribuente dovrà essere sottoscritta in file separato al ricorso o all'appello, non essendo più necessario che sia presente sulla prima pagina o in calce all'atto.

Il contribuente può sottoscrivere sia con firma digitale sia olografa,

nel qual caso il documento dovrà essere stampato, firmato e poi scansionato. In entrambe le ipotesi, poi, il file va trasformato in Pdf/A analogamente a quanto già effettuato per l'atto principale. La procura non deve necessariamente essere un file nativo Pdf, potendo anche essere scansionata.

Una volta convertito in Pdf/A, occorrerà apporre la firma digitale del difensore, trasformando così il file in P7m. Se i difensori sono più di uno e non è espressamente precisato che si tratti di una difesa disgiunta, per la validità della procura è necessaria la firma digitale di tutti.

La notifica alla controparte.

Trattandosi di processo telematico, è necessaria la notifica alla controparte tramite Pec. I file creati in P7m devono essere inviati tramite Pec alla controparte (agenzia delle Entrate, agente della riscossione, Comune ecc). Non è necessario inserire nella Pec anche gli allegati del ricorso/appello, che dovranno invece essere depositati nel fascicolo telematico della commissione tributaria tramite il Sigit.

Con riferimento ai ricorsi con reclamo, così come per la modalità cartacea, conviene allegare solo i documenti che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione. Ne consegue che circolari, sentenze, documenti già prodotti in precedenti fasi, potranno non essere allegati alla controparte, bensì solo in sede di costituzione in giudizio. In ogni caso, i documenti allegati, andranno firmati digitalmente dal difensore e quindi in formato P7m. Una volta inviata la Pec, le ricevute di «consegna» e di «accettazione» generate dal gestore della posta certificata, saranno le ricevute di notifica dell'atto alla controparte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



19 giugno 2019

Categorie: **Contenzioso > Processo tributario**

PTT: procura alle liti e conferimento dell'incarico

Autore: Giuseppe Avanzato

Nel processo tributario, l'art. 12, comma 2, del D. Lgs. n. 546/1992 impone alla parte, in tema di assistenza tecnica, l'obbligo di avvalersi di un difensore abilitato nelle cause aventi valore superiore a 3.000 euro. Per valore della lite si intende il valore del tributo al netto di interessi e sanzioni. Invece, in caso di controversie relative esclusivamente all'irrogazione di sanzioni, il valore da considerare è costituito dall'insieme di queste. Per cause sotto la soglia, il contribuente può stare in giudizio personalmente.

Procura alle liti nell'ambito del PTT

Nell'ambito del Processo Tributario Telematico, il D.M. n. 163/2013 - regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel Processo Tributario - è intervenuto a disciplinare le modalità con cui la procura alle liti ovvero l'incarico di assistenza o difesa possono essere validamente conferiti al difensore. In particolare, la procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa devono essere conferiti, congiuntamente all'atto cui si riferiscono, su supporto informatico e sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale dal ricorrente.

Ciò significa che la notifica del ricorso in via telematica tramite PEC dovrà essere necessariamente accompagnata dalla contestuale notifica della procura alle liti, la quale diventa necessariamente un allegato del ricorso/appello.

Scelte operative del difensore in funzione del possesso o meno di una firma digitale da parte del ricorrente

La disponibilità o meno di una firma digitale da parte del ricorrente influenza anche le scelte operative che il difensore può assumere. Sul punto, infatti, bisogna distinguere due possibili scenari:

- se il ricorrente è sprovvisto di firma digitale, la procura alle liti è rilasciata su atto separato dall'atto principale con firma autografa, regolarmente autenticata dal difensore

(come avveniva in passato); tale atto dovrà poi essere oggetto di scansione da parte del difensore, firmato digitalmente dallo stesso e allegato al ricorso/appello;

- se il ricorrente è, invece, provisto di firma digitale, allora è facoltà firmare digitalmente la procura rilasciata dal difensore. L'autentica della sottoscrizione avverrà a cura del difensore apponendo a sua volta la propria firma digitale al documento informatico così redatto e sottoscritto.

L'art. 4, comma 2, del D.M. n. 163/2013 dispone che la procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa redatta ai sensi del comma 1 deve essere autenticata, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 12 del D.Lgs. n. 546/1992 e dall'articolo 25 del D.Lgs. n. 82/2005, dal difensore mediante apposizione della firma elettronica qualificata o firma digitale.

Su quest'ultimo aspetto, è doverosa una precisazione per distinguere le due tipologie di firma sopra menzionate.

Firma elettronica qualificata e firma digitale

La *firma elettronica qualificata* è quella che permette di identificare in modo univoco il titolare in quanto effettuata attraverso mezzi di cui il firmatario detiene il controllo esclusivo. Questo tipo di firma si basa su un certificato qualificato ed è realizzata tramite un dispositivo sicuro quale il *token* o la *Smart card*.

La *firma digitale* è definita come "un particolare tipo di Firma Elettronica Avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici". Questa tipologia di firma richiede dunque una particolare modalità tecnologica: crittografia a chiavi asimmetriche. I mezzi più diffusi per apporre la firma digitale sono, come nel caso di quella elettronica qualificata, il *token* e la *Smart card*.



Diratta Live

SCONTI ELETTRONICI:
AL VIA DAL 1° LUGLIO
21 Giugno 2019

SCOPRI

A cura di Giuseppe Avanzato

Processo Tributario Telematico: come operare

Categoria: **Contenzioso**
Sottocategoria: **Processo Tributario**

Come noto, a partire dal 1 luglio 2019 il processo tributario telematico diverrà obbligatorio. Cessa così la lunga fase transitoria finalizzata all'applicazione delle procedure informatiche alla giustizia tributaria originariamente avviate in data 1° dicembre 2015 per le sole regioni Umbria e Toscana poi successivamente, a far data dal 15 luglio 2017, estesa a tutto il territorio nazionale ma in modalità meramente facoltativa.

Il nuovo processo si basa sull'uso della posta elettronica certificata (PEC), necessaria per la comunicazione e notificazione di ogni atto processuale, e della firma digitale, consentendo tra l'altro il deposito telematico dei ricorsi e degli altri atti del processo presso le Commissioni tributarie.

Il P.T.T. è supportato da un Sistema Informativo denominato S.I.Gi.T., il *Sistema Informativo della Giustizia Tributaria*, che permette, attraverso un portale web, l'interazione telematica tra le Commissioni tributarie e le parti coinvolte, ossia contribuenti e loro difensori, Uffici impositori, giudici tributari.

Di cosa si tratta?

Premessa	2
Strumenti necessari per lavorare con il PTT	2
Il ricorso/appello in formato digitale e la sua notifica alla controparte	3
Procura alle liti e conferimento dell'incarico al professionista	5
Notificazioni e comunicazioni telematiche	7
Costituzione in giudizio	8
Esito del deposito	9
Perfezionamento del deposito	10
Presenza di anomalie	11
Deposito di atti e documenti Schema riepilogativo	13
Deposito di atti e i documenti informatici successivamente alla costituzione in giudizio	13
Esemplificazione pratica	13

Premessa

Il P.T.T. si inquadra nell'ambito della politica di digitalizzazione della giustizia, procedura già attuata per il contenzioso civile e amministrativo. Il nuovo processo si basa sull'uso della *posta elettronica certificata* (PEC), necessaria per la comunicazione e notificazione di ogni atto processuale, e della *firma digitale*, consentendo tra l'altro il deposito telematico dei ricorsi e degli altri atti del processo presso le Commissioni Tributarie.


Il P.T.T. è supportato da un Sistema Informativo denominato S.I.Gi.T., il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria, che permette, attraverso un portale web, l'interazione telematica tra le Commissioni Tributarie e le parti coinvolte, ossia contribuenti e loro difensori, Uffici impositori, Giudici tributari.



Tale piattaforma tecnologica consente alle parti processuali di trattare con strumenti informatici e per via telematica tutte le attività solitamente poste in essere in modo tradizionale.

Strumenti necessari per lavorare con il PTT

Per poter ottemperare alla nuova disciplina sull'utilizzo di strumenti informatici e telematici nell'ambito del Processo Tributario, il professionista o il contribuente che sta in giudizio personalmente, deve dotarsi di:



Gli atti notificati tramite PEC e quelli dimessi nel PTT (OVVERO RICORSO/APPELLO) devono rispettare i seguenti requisiti

- siano in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;
- siano privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
- siano redatti tramite l'utilizzo di appositi strumenti software senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti (non è ammessa la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico);
- siano sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale in formato CAES-bes, pertanto il *file* ha la seguente denominazione: <nome file libero>.pdf.p7m.


I documenti informatici ALLEGATI per i quali è ammessa la scansione in formato immagine di documenti analogici, devono rispettare i seguenti requisiti

- siano in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, oppure TIFF con una risoluzione non superiore a 300 DPI, in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalità Fax);
- siano privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
- siano sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale.


Il ricorso/appeallo in formato digitale e la sua notifica alla controparte

Le fasi che il difensore deve seguire ai fini della presentazione del ricorso possono essere così sintetizzate:


1. **redigere il ricorso** con le consuete modalità;
2. effettuare la **conversione del ricorso in formato PDF/A**. In proposito, ad esempio, la procedura più semplice per ottenere un *file* PDF/A con **Microsoft Office: file -> Crea PDF -> Supporta standard PDF/A-1b**.



Con **PDF Creator**: una volta scaricato e installato, il programma crea una stampante virtuale nel sistema. Una volta selezionata la funzione di stampa per il file che ci interessa rendere compatibile con lo standard PDF/A, è sufficiente scegliere la stampante Pdf Creator e quindi selezionare: profilo -> **PDF/A (conservazione a lungo termine)** -> Salva



3. apporre la propria **firma digitale** così che il file rechi l'estensione «*nome file libero.pdf.p7m*». Operativamente, per firmare il file digitalmente è possibile utilizzare, ad esempio, il software «*DiKe*» di *InfoCert*. Si seleziona il file da firmare cliccando il tasto «Firma», si sceglie la destinazione del file da salvare firmato in formato «.p7m» e si inserisce la password di firma.



4. **notificare il ricorso (CON ALLEGATA LA PROCURA) all'Ufficio impositore tramite il sistema PEC** che, a sua volta, attesta:
- o la partenza del messaggio (tramite ricevuta di accettazione e di inoltro);
 - o la consegna (tramite ricevuta di avvenuta consegna);
 - o la provenienza, il riferimento temporale e l'integrità del contenuto di quanto trasmesso sicché, in conclusione, il valore legale attribuito alla PEC risulta essere quello della raccomandata con avviso di avvenuta ricezione;
5. **compilare**, per il deposito telematico degli atti, la **Nota di iscrizione a ruolo** telematica;
6. **inviare**, tramite canale telematico, la **N.I.R.**, con allegato il ricorso/appello e i relativi documenti informatici allegati, alla **Commissione Tributaria Provinciale o Regionale competente**.

Procura alle liti e conferimento dell'incarico al professionista

La procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa conferiti, **congiuntamente all'atto cui si riferiscono**, devono essere dimessi al S.I.G.I.T. dalle parti o dai loro procuratori ai fini della costituzione in giudizio.



ATTENZIONE – La procura si redige con atto a parte. In questo caso la procedura da seguire sarà diversa a seconda che il ricorrente disponga o meno di una propria firma digitale.

Sul punto, infatti, bisogna distinguere due possibili scenari:

- se il ricorrente è sprovvisto di firma digitale, la procura alle liti è rilasciata su atto separato dall'atto principale con firma autografa del ricorrente e del difensore; tale atto dovrà essere oggetto di scansione da parte del difensore, firmato digitalmente dallo stesso e allegato al ricorso/appello;
- se il ricorrente è, invece, provvisto di firma digitale, allora è facoltà firmare digitalmente la procura rilasciata dal difensore. L'autentica della sottoscrizione avverrà a cura del difensore apponendo a sua volta la propria firma digitale al documento informatico così redatto e sottoscritto.



OSSERVA - La suddetta procedura non si applica al contribuente che si difende personalmente per le controversie di valore inferiore o uguale ai 3.000 euro, che può avvalersi del deposito telematico degli atti, purché in possesso della firma digitale e di un indirizzo PEC.

Sulla firma, si reputa necessaria una distinzione:

Firma elettronica qualificata

è quella che permette di identificare in modo univoco il titolare in quanto effettuata attraverso mezzi di cui il firmatario detiene il controllo esclusivo. Questo tipo di firma si basa su un certificato qualificato ed è realizzata tramite un dispositivo sicuro quale il *token* o la *Smart card*.

Firma digitale

è definita come "un particolare tipo di Firma Elettronica Avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici". Questa tipologia di firma richiede dunque una particolare modalità tecnologica: crittografia a chiavi asimmetriche. I mezzi più diffusi per apporre la firma digitale sono, come nel caso di quella elettronica qualificata, il *token* e la *Smart card*.



NOTA BENE - La notifica del ricorso in via telematica tramite PEC dovrà essere necessariamente accompagnata dalla contestuale notifica della procura alle liti.

Notificazioni e comunicazioni telematiche

Dal prossimo **1 luglio 2019**, per effetto di quanto stabilito dal *Decreto Legge n. 119/2018*, vigerà l'operatività esclusiva del Processo Tributario Telematico in tutta Italia, pertanto le notifiche dovranno essere effettuate necessariamente tramite PEC. A tal fine, risulta di primaria importanza individuare gli indirizzi di posta elettronica certificata cui notificare il ricorso.

L'art. 5 del DM 163/2013 prevede che *"le notificazioni e comunicazioni telematiche sono eseguite mediante la trasmissione dei documenti informatici all'indirizzo PEC di cui all'articolo 7"*.

Il richiamato art. 7, rubricato *"Indirizzo di posta elettronica certificata"*, detta le regole per correttamente individuare gli indirizzi PEC di professionisti, imprese ed enti impositori.

Notificazioni e comunicazioni telematiche (parte privata)

L'indirizzo di posta elettronica certificata è quello dichiarato dalle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo ed è riportato nella nota di iscrizione a ruolo.

Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, l'indirizzo di posta elettronica certificata deve coincidere con quello comunicato ai rispettivi ordini o collegi e pubblicato nell'INI-PEC.

Invece, per i soggetti abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie, l'indirizzo di posta elettronica certificata deve coincidere con quello rilasciato da un gestore, previa identificazione del soggetto medesimo.

Per le società e le imprese individuali iscritte nel registro delle imprese, l'indirizzo di posta elettronica certificata deve coincidere con quello comunicato al momento dell'iscrizione alla competente camera di commercio e pubblicato nell'INI-PEC.

Notificazioni e comunicazioni telematiche (parte pubblica)

L'individuazione dell'indirizzo PEC degli enti impositori, cui notificare i ricorsi, è di assoluta rilevanza. Al di là del fatto che l'indirizzo PEC dovrebbe essere sempre presente nel corpo dell'atto da impugnare, in caso di assenza o comunque per ragioni di controllo si può utilizzare l'IPA – Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

Gli atti processuali telematici da notificarsi a mezzo ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 137 e seguenti del Codice Procedura Civile, devono essere trasmessi all'indirizzo PEC dell'Ufficio notificazioni esecuzioni e protesti (UNEP) pubblicato e presente nell'elenco IPA (art. 5, comma 3, Regolamento).

NOTA BENE – La casella PEC del difensore, ovvero del contribuente che intende difendersi in proprio, oltre a essere indispensabile per la notifica del ricorso telematico, svolge anche un'ulteriore fondamentale funzione nel processo tributario, finendo per costituire, una volta indicata nel ricorso introduttivo o nel primo atto difensivo, **il domicilio digitale eletto valevole per le comunicazioni e le notificazioni processuali**, fatta salva in ogni caso la possibilità di indicare più indirizzi PEC relativi a ciascuno dei difensori nominati dal ricorrente.



In caso di mancata indicazione dell'indirizzo PEC ovvero di mancata consegna del messaggio di PEC per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Segreteria della Commissione Tributaria.

Perfezionamento della notifica

Riguardo al compimento degli adempimenti di cui sopra e in relazione al computo dei termini processuali:

- **nei confronti del mittente**, la notifica si intende perfezionata al momento dell'invio al proprio gestore, così come attestato dalla relativa ricevuta di accettazione appositamente generata da quest'ultimo;
- **nei confronti del destinatario**, la notifica si intende perfezionata nel momento in cui la comunicazione o notificazione dei documenti informatici è resa disponibile nella casella di posta elettronica certificata.

Costituzione in giudizio

La costituzione in giudizio è il complesso di attività con cui il ricorrente o il difensore incaricato deposita il ricorso ed i relativi allegati, investendo in questo modo il giudice tributario della controversia.

La relativa disciplina è dettata dall'art. 22 del D.Lgs. n. 546/1992 il quale dispone che, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, il ricorrente deposita nella Segreteria della Commissione Tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e ss. del C.P.C. ovvero la copia, attestata come conforme all'originale dal difensore, del ricorso notificato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.

ATTENZIONE! - La costituzione in giudizio deve avvenire, a pena d'inammissibilità, entro il termine di 30 giorni dalla proposizione del ricorso. Si tratta di una causa d'inammissibilità rilevabile d'Ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si sia regolarmente costituita.

NOTA BENE - L'art. 10 del D.M. n. 163/2013 si occupa di applicare tali principi e modalità operative al Processo tributario telematico, disponendo che in caso di notifica a mezzo PEC del ricorso, il ricorrente deve costituirsi in giudizio presso la Commissione tributaria tramite il deposito mediante il S.I.Gi.T.:

- del ricorso;



- della nota di iscrizione a ruolo;
- degli atti e dei documenti allegati al ricorso

Esito del deposito

Come indicato dal MEF – Dipartimento delle Finanze con la Circolare n. 2/DF dell'11 maggio 2016, il sistema del P.T.T. rilascia contestualmente al deposito una ricevuta di accettazione a video (**c.d. ricevuta sincrona**), inviata anche all'indirizzo PEC del depositante, dopo avere proceduto ad una serie di controlli e verifiche riguardanti essenzialmente:

- l'assenza di virus;
- il formato dei file;
- la dimensione dei file;
- l'integrità dei file;
- **la validità della firma digitale.**

**SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA****PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO**

Gentile utente, in data 03/01/2018, alle ore 15:34, il SIGIT ha ricevuto gli atti trasmessi dal Codice Fiscale [redacted] ed invierà la presente comunicazione anche tramite PEC.

Numero identificativo: [redacted]

Il sistema effettuerà i relativi controlli, comunicherà successivamente l'esito del deposito.

Data di trasmissione: 03/01/2018

Il sistema rilascia la **ricevuta sincrona** relativa alla trasmissione della documentazione con la data dell'invio.

Per essere certi del deposito, sarà rilasciata ricevuta di accettazione, recante la data di trasmissione, dal S.I.Gi.T. che successivamente rilascia anche il numero di iscrizione del ricorso/appello nel registro generale.

A valle dei controlli si può verificare il perfezionamento del deposito dell'atto processuale, oppure la mancata acquisizione dell'atto principale o di alcuni suoi allegati, per la presenza di determinate anomalie.

Perfezionamento del deposito

Se i predetti controlli hanno esito positivo il S.I.Gi.T. provvede al rilascio del numero di iscrizione al Registro generale (RGR/RGA) dei ricorsi/appelli (qualora il deposito concerna il ricorso introduttivo e gli allegati) o di apposita ricevuta (qualora il deposito concerna le controdeduzioni e gli allegati) mediante comunicazione inserita nell'area riservata personale del soggetto abilitato ed inviata alla PEC.



Il sistema rilascia, la ricevuta di deposito con esito positivo e il numero di RGR.

Avendo ricevuto il numero di R.G.R. è possibile consultare l'avvenuto deposito collegandosi al seguente *link*

<https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/web/guest/accessotelecontenzioso>

RICERCA PER PROTOCOLLO

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Protocollo: [redacted]

1 elementi trovati - visualizzati da: 1 a 1 - pagina 1 di 1

RGR/RGA	Controversia	Proponente/Resistente	Allegati	Udienze	Fascicolo Informativo
[redacted]	Ricorso	[redacted]	Allegati		SI

1 elementi trovati - visualizzati da: 1 a 1 - pagina 1 di 1

NOTA BENE - Cliccando su «Fascicolo informatico» è possibile consultare il **fascicolo processuale informatico**, compresa la visualizzazione e la libera estrazione di copie dei documenti.





Presenza di anomalie

Al momento del deposito possono verificarsi errori bloccanti o non bloccanti.

ERRORI BLOCCANTI

Gli errori bloccanti sono quelli che impediscono il deposito di atti o documenti. Essi sono tassativamente elencati e limitati alle anomalie più gravi, ovvero quelle che:

- pregiudicano la sicurezza del sistema informativo (ad es. presenza virus, ecc.);
- non permettono l'identificazione certa del soggetto da cui proviene l'atto (ad es. non integrità della firma dei file, ecc.);
- non consentono la corretta gestione e conservazione dei file relativi agli atti giudiziari.

In caso di riscontro di gravi anomalie bloccanti nell'atto principale (ricorso/appello), il P.T.T. **non rilascia il numero di RGR/RGA e/o non rilascia la ricevuta** e rende disponibile la tipologia delle anomalie riscontrate mediante comunicazione inserita nell'area riservata personale del soggetto abilitato ed inviata alla PEC.

ERRORI NON BLOCCANTI

Le anomalie non bloccanti, anche se riguardano l'atto principale, permettono comunque il deposito dell'atto stesso e dei documenti. In tali circostanze il ricorso/appello è comunque iscritto a ruolo e le controdeduzioni vengono acquisite nel P.T.T. se nell'atto principale si riscontrino anomalie non bloccanti e negli allegati si riscontrino anomalie sia bloccanti sia non bloccanti (in caso di anomalie bloccanti sull'allegato questo non sarà acquisito e pertanto dovrà essere ridepositato).




ATTENZIONE! - Le anomalie degli atti principali e degli allegati, di seguito indicate nella tabella, sono comunicate dal sistema alla PEC del soggetto depositante.

Codifica delle anomalie di trasmissione		
Codifiche	Descrizioni	Tipologia anomalia
S1	Documento non valido	Bloccante
S2	Firma non integra	Bloccante
S3	Certificato non attendibile	Bloccante
S4	Certificato sospeso	Bloccante
S5	Certificato revocato	Bloccante
S6	Certificato non ancora valido	Bloccante
S7	<i>Certification Authority</i> non ancora valida	Bloccante
S8	<i>Certification Authority</i> scaduta	Bloccante
S9	<i>Certification Authority</i> non attendibile	Bloccante
S10	Il mittente non è il firmatario dei documenti	Bloccante
S11	Certificato di firma scaduto	Bloccante
V1	Documento contenente virus	Bloccante
F1	Formato non conforme dell'atto processuale	Non bloccante
F2	Formato non conforme dell'allegato	Non bloccante

Detta tabella è consultabile nel portale della giustizia tributaria seguendo il seguente percorso: Home - Servizi e Modulistica - Processo Tributario Telematico (PTT) - SIGIT - Codifica delle anomalie di trasmissione.

Deposito di atti e documenti Schema riepilogativo



Deposito di atti e i documenti informatici successivamente alla costituzione in giudizio

Gli atti e i documenti informatici, prodotti successivamente alla costituzione in giudizio (es. memorie illustrative), devono:

- contenere l'indicazione del numero di iscrizione assegnato al ricorso introduttivo;
- essere prodotti esclusivamente mediante il S.I.Gi.T. che attesta l'avvenuto deposito con il rilascio di apposita ricevuta di accettazione recante la data di trasmissione e l'indicazione della corretta acquisizione degli atti e dei documenti informatici depositati.

Esemplificazione pratica

Si propone una esemplificazione della procedura da eseguire per il deposito di un ricorso notificato a mezzo PEC all'Agente della Riscossione avverso una intimazione di pagamento indirizzato a persona fisica. Si ipotizza inoltre che, oltre all'atto impugnato, ci siano altri due allegati al ricorso: una sentenza CTP e lo stralcio di cartella di pagamento. Il pagamento del Contributo unificato avviene tramite contrassegno.

Pertanto, i documenti da inserire tramite upload nella piattaforma sono:

- il ricorso in formato PDF/A-1a(1b) firmato digitalmente, preventivamente notificato a mezzo PEC all'Ente impositore;
- la procura, conferita su supporto cartaceo dal contribuente, scansionata e firmata digitalmente dal difensore, anch'essa notificata a controparte quale allegato al ricorso;

- | |
|---|
| • l'atto impugnato (intimazione di pagamento) scansionato e firmato digitalmente; |
| • la sentenza CTP scansionata e firmata digitalmente; |
| • lo stralcio di cartella di pagamento scansionato e firmato digitalmente; |
| • la ricevuta di accettazione rilasciata dal gestore PEC, a seguito della notifica del ricorso a controparte, anch'essa scansionata e firmata digitalmente; |
| • la ricevuta di consegna rilasciata dal gestore PEC, a seguito della notifica del ricorso a controparte, anch'essa scansionata e firmata digitalmente; |
| • il contrassegno per il pagamento CUT, scansionato e firmato digitalmente. |

Operativamente per primo deve essere caricato il ricorso (documento principale).

Tramite il tasto «Scegli file» selezionare il file del ricorso e cliccare sul tasto «Carica documento principale»

■ Documento Principale Ricorso

Dimensione file massima 10 MB
Lunghezza nome file massima 100 caratteri

Puoi inserire ancora 50 file allegati

51200 KB ancora disponibili (50 00 MB)

Selezionare file*: ricorso_galva...ione.pdf.p7m

Nella pagina successiva devono essere **INDICATI** tutti gli allegati da trasmettere, selezionando gli stessi dal menù a tendina e confermando la scelta con «**Acquisisci tipo documento**».

Qualora nel menù a tendina non sia presente la descrizione del file da allegare, selezionare «Altro documento» e successivamente scrivere la descrizione dello stesso nell'apposito spazio.

Gli allegati devono essere scansionati e anch'essi firmati digitalmente. La **dimensione massima di ogni allegato non può superare i 10 MB**, se superiore deve essere frazionato.

Per caricare i file dei singoli allegati, posizionarsi sul tipo di documento (es. «Procura – Nomina del difensore») e, tramite il tasto «Scegli file», selezionare il documento da far acquisire a sistema e avviare l'upload tramite il tasto «Carica documento». Ripetere la medesima procedura per tutti gli allegati.

- Dimensione file massima 10 MB
- Lunghezza nome file massima 100 caratteri

Può inserire ancora 49 file allegati.

51106 KB ancora disponibili (49.91 MB).

ricorso_gavano_intimazione.pdf.p7m Modifica documento principale

Associazione file

Selezionare tipi documento:

COPIA ATTO IMPUGNATO

SENTENZA CTP AG 476/17

STRALCIO CARTELLA DI PAGAMENTO

PROCURA - NOMINA DEL DIFENSORE

RICEVUTA DI ACCETTAZIONE PEC

Selezionare file: 1_intimazione.pdf.p7m

N.B. Se l'allegato si compone di più file questi possono essere selezionati tramite il pulsante «Aggiungi un altro file». Terminare sempre con «Carica Documento»

Al termine delle operazioni di upload il sistema restituisce il riepilogo dei file caricati, permettendone l'eventuale modifica o l'eliminazione. Confermare con «Salva».



Leggi anche:

- Guida "IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO: PROCEDURE OPERATIVE"

13 giugno 2019

Categorie: **Contenzioso > Processo tributario**

PTT: strumenti necessari e caratteristiche dei file

Autore: Giuseppe Avanzato

Per Processo Tributario Telematico (PTT) si intende *l'utilizzo degli strumenti informatici per la redazione e la presentazione (notifica, deposito, comunicazione) degli atti del processo dematerializzati*. L'avvio generalizzato del processo di «telematizzazione» in seno alla giustizia tributaria presso le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali è cominciato nel 2015 e, dal 15 luglio 2017, è attivo su tutto il territorio nazionale. Per effetto del Decreto Legge n. 119/2018, infine, è stata fissata al **1° luglio 2019** l'operatività esclusiva del Processo Tributario Telematico in tutta Italia.

Il PTT si inserisce nel più ampio quadro di semplificazione del rapporto Fisco/cittadino. Semplificazione che è resa da una parte attraverso l'utilizzo di strumenti informatici, dall'altra mediante la riduzione del peso della burocrazia, con significativi risvolti in termini sia di celerità che di risparmio.

Strumenti necessari per lavorare con il PTT

Per poter ottemperare alla nuova disciplina sull'utilizzo di strumenti informatici e telematici nell'ambito del processo tributario, il professionista o il contribuente che sta in giudizio personalmente, deve dotarsi di:

- *Browser Web* - per operare all'interno del PTT non è infatti necessario utilizzare alcun software c.d. "imbustatore", ma è sufficiente effettuare una procedura di upload collegandosi al portale della Giustizia Tributaria;
- *Software* di videoscrittura;
- *Software* (o stampante virtuale) che crei *file* PDF/A-1a A-1b;
- Indirizzo PEC;
- Firma digitale di tipo CADES;
- Iscrizione e accesso al S.I.Gi.T., previa registrazione al sito www.giustiziatributaria.gov.it.

Caratteristiche dei file accettati dal sistema

Gli atti notificati tramite PEC e gli atti dimessi nel PTT(ovvero l'atto principale - ricorso o appello) devono presentare le seguenti caratteristiche:

- devono essere in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;
- devono essere privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
- devono essere redatti tramite l'utilizzo di appositi strumenti software senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti (non è ammessa la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico – scansione);
- devono essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale in formato **CAdES-bes** (CMS Advanced Electronic Signatures), pertanto il file ha la seguente denominazione: *nome file libero.pdf.p7m*.

I documenti informatici allegati, per i quali è ammessa la scansione in formato immagine di documenti analogici, devono rispettare i seguenti requisiti:

- devono essere in formato **PDF/A-1a o PDF/A-1b**, oppure **TIFF** con una risoluzione non superiore a 300 DPI, in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalità Fax);
- devono essere **privi di elementi attivi**, tra cui macro e campi variabili;
- devono essere **sottoscritti con firma elettronica qualificata** o firma digitale formato *CAdES-bes*.

La dimensione massima consentita di ogni singolo documento informatico è di 10 MB. Qualora il documento sia superiore alla dimensione massima consentita sarà necessario suddividerlo in più file.

Il numero massimo di documenti informatici che possono essere trasmessi con un singolo invio telematico è pari a cinquanta.

Il sistema, prima della trasmissione degli atti e documenti, controlla e segnala all'utente l'eventuale superamento di uno o più dei predetti limiti.

Il formato PDF/A

Il formato PDF/A è un «formato standard internazionale creato appositamente per l'archiviazione nel lungo periodo di documenti informatici basato sul formato PDF». Tale formato è declinabile in due versioni: «PDF/A-1a» e «PDF/A-1b».

È specificatamente imposto l'utilizzo del formato PDF/A-1a ovvero PDF/A-1b (i due formati vengono sempre ammessi in via alternativa ed equivalente fra di loro) per i seguenti atti:

- gli **atti nativi digitali da dimettere nel sistema S.I.Gi.T.** ex art. 10 del D.M. 4 agosto 2015;
- gli **atti originariamente cartacei convertiti in formato digitale dalla segreteria della Commissione Tributaria che li dimette nel PTT** ex art. 11 del D.M. 4 agosto 2015;
- i **documenti allegati agli atti** ex art. 10 del D.M. 4 agosto 2015 (per questi ultimi, come già detto, è altresì ammesso il formato TIFF con una risoluzione non superiore a 300

DPI, in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalità Fax).

Una volta creato il PDF/A, attraverso *software* di conversione o stampanti virtuali, è auspicabile effettuare dei controlli al fine di verificare se un file .pdf rispetta lo standard PDF/A.

La creazione del file in formato PDF/A può essere effettuata anche sul portale SIGIT tramite l'apposita applicazione da poco disponibile.

Firma digitale

Oltre ai formati ammessi per gli atti del PTT, anche la firma digitale riveste un ruolo di indubbia centralità in questo nuovo processo telematico.

La firma digitale richiesta per il deposito degli atti è di tipo CAdES, che aggiunge l'estensione ".p7m" a quella originaria del *file* (es. *.pdf.p7m).

Oltre alle funzionalità di base della firma del singolo documento, è possibile utilizzare la firma massiva o multipla, per firmare contemporaneamente più documenti. In caso di firma digitale del documento da parte di più soggetti (come nel caso di procura rilasciata su supporto informatico con firma digitale da parte del ricorrente e sottoscritta a sua volta digitalmente dal difensore incaricato) l'estensione .p7m è aggiunta al nome del *file* tante volte quante sono le firme apposte al documento (es. *.pdf.p7m.p7m). Si raccomanda, inoltre, di mantenere nel nome file l'estensione PDF anche nel documento successivamente firmato (es. Ricorso.pdf.p7m).

Infine, si ricorda che, a differenza di quanto accade nel Processo Civile Telematico, nel Processo Tributario Telematico è necessario firmare ogni *file* di cui si effettua l'upload, indipendentemente dal fatto che si tratti di atto principale o documento allegato.

Abbonamenti

FISCAL SPEECH

Richiedi una prova gratuita

Ti permette di "ascoltare" ciò che ogni giorno consulti sulle nostre pagine

Servizio gratuito per gli abbonati

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it

11 giugno 2019

Categorie: **Contenzioso > Processo tributario**

PTT: ricorsi cartacei notificati fino al 30 giugno

Autore: Giuseppe Avanzato

L'articolo 16, comma 5 del Decreto Legge n. 119/2018 prevede l'obbligatorietà del processo tributario telematico – attualmente facoltativo - a partire dal 1° luglio 2019.

Nello specifico, il rito telematico obbligatorio interesserà i ricorsi notificati alla controparte a partire dal 1° luglio 2019.

Cos'è il PTT

Per Processo Tributario Telematico (PTT) si intende l'utilizzo degli strumenti informatici per la redazione e la presentazione (notifica, deposito, comunicazione) degli atti del processo dematerializzati.

Il processo tributario, data la sua natura documentale, si presta più di altri all'informatizzazione delle procedure, in quanto tutte le sue fasi sono caratterizzate dalla produzione di documenti, considerando che l'art. 7 del D.Lgs. 546/92 vieta espressamente il giuramento e la prova testimoniale.

Il nuovo processo si basa sull'uso della posta elettronica certificata (PEC), necessaria per la comunicazione e notificazione di ogni atto processuale, e della firma digitale e prevede il deposito telematico dei ricorsi e degli altri atti del processo presso le Commissioni tributarie.

Il PTT è supportato da un Sistema Informativo denominato S.I.Gi.T., *Sistema Informativo della Giustizia Tributaria*, che permette, attraverso un portale web, l'interazione telematica tra le Commissioni tributarie e le parti coinvolte, ossia contribuenti e loro difensori, Uffici impositori, giudici tributari.

PTT obbligatorio dal 1° luglio

Dal 15 luglio 2017 il PTT è divenuto attivo su tutto il territorio nazionale; esso, tuttavia, era stato

previsto come facoltativo rispetto alle modalità tradizionali di istaurazione dei contenziosi per cui le parti potevano decidere se ricorrere al S.I.Gi.T ai fini dell'istaurazione e lo svolgimento del contenzioso o se far ricorso alle modalità tradizionali di espletamento del processo attraverso il deposito cartaceo degli atti.

Per effetto del decreto fiscale 119/2018, invece, **a partire dal 1° luglio 2019**, ai fini dell'istaurazione e l'espletamento dei processi tributari le parti dovranno necessariamente utilizzare le sole modalità telematiche disciplinate dal MEF nel Decreto n. 163/2013 e nei successivi decreti di attuazione.

Come detto, infatti, il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio ha disposto all'art. 16 l'obbligatorietà del rito telematico **per tutti i ricorsi notificati alla controparte a far data dal 1° luglio 2019**. L'obbligatorietà, dunque, dipenderà dalla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio alla controparte.

La norma precisa che l'obbligo scatterà per tutti i giudizi istaurati in primo e secondo grado per i quali il ricorso o l'appello siano stati notificato dal 1° luglio 2019.

Il PTT, quindi, non sarà obbligatorio per i ricorsi cartacei notificati prima del 1° luglio, anche se depositati dopo tale data.

Per i ricorsi notificati dal 1° luglio, invece, le parti del processo, i consulenti e gli organi tecnici dovranno necessariamente notificare e depositare gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del MEF n. 163/2013, e nei successivi decreti di attuazione.

È prevista, un'eccezione a tale regola generale in favore di quei contribuenti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica (facoltà invero consentita solo per le controversie di valore non superiore a 3.000 euro), per i quali le modalità informatiche per le notifiche e i depositi degli atti resteranno comunque una facoltà.

Come trattare i ricorsi cartacei notificati fino al 30 giugno 2019

Per quanto concerne i ricorsi notificati entro il 30 giugno 2019, in base al dettato normativo in commento, l'opzione di avvalersi del processo telematico o meno rimane una mera facoltà che si manifesta mediante la scelta della modalità di notifica dell'atto. Per cui, se l'atto introduttivo del giudizio è stato notificato entro il 30 giugno 2019 scegliendo le modalità "tradizionali", quindi consegna oppure notifica a mezzo AR o Ufficiali giudiziari, la costituzione in giudizio dovrà essere effettuata con modalità cartacee e ciò anche qualora i termini per la costituzione in giudizio scadano dopo il 1° luglio 2019, così come previsto dall'art. 16 comma 5 del DL 119/2019 il quale testualmente recita: ***"Le disposizioni di cui alla lettera a), numeri 4) e 5), del comma 1 si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019"***.

In tal senso depone anche l'art. 10 del DM 4 agosto 2015, contenente le regole tecniche che devono essere necessariamente applicate al processo tributario telematico, il quale nel disciplinare le caratteristiche che devono possedere gli atti processuali e i documenti notificati e successivamente depositati telematicamente, individua caratteristiche indubbiamente incompatibili con gli atti notificati con modalità cartacea.

Infatti, secondo la norma richiamata l'atto introduttivo notificato e successivamente depositato deve essere necessariamente un atto "nativo digitale" trasformato nel formato PDF/A – 1a o PDF/A – 1b. In pratica, il medesimo file (c.d. "nativo digitale") viene prima notificato alla controparte e poi utilizzato per la costituzione in giudizio. Invece, qualora l'atto sia stato notificato in modo tradizionale alla controparte, esso non potrà essere depositato telematicamente in quanto mera scansione del documento analogico notificato, per ciò stesso incompatibile con le caratteristiche tecniche imposte dal prefato art. 10 in materia di depositi telematici di ricorsi o altri atti processuali in forma di documento informatico.



Abbonamenti

FISCAL SPEECH

Richiedi una prova gratuita

Ti permette di "ascoltare" ciò che ogni giorno consulti sulle nostre pagine

Servizio gratuito per gli abbonati

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it



Il Processo Tributario Telematico



Titolo | Il Processo Tributario Telematico

©

Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta a fini commerciali senza il preventivo assenso della Direzione della Giustizia Tributaria.

Stampa eseguita dal Centro Fotolitografico del D.A.G. – MEF

A cura della Direzione della Giustizia Tributaria
Dirigente Responsabile: dott. Marco Mossuto
Redattori | Giuseppe Marco Russo – Rocco Iacovella

La presente edizione è aggiornata a maggio 2019



Il processo tributario telematico, che diverrà obbligatorio dal prossimo 1° Luglio 2019, è frutto di un proficuo e costante lavoro di studio e progettazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze in collaborazione con i rappre-

sentanti degli ordini professionali e degli enti impositori.

La digitalizzazione del processo tributario approda alla fase obbligatoria, dopo un naturale percorso di libera scelta iniziata a dicembre 2015.

Gli ottimi dati dell'adesione volontaria alle procedure telematiche del contenzioso tributario dimostrano il favorevole e progressivo accoglimento di tale innovazione da parte degli operatori di settore.

L'implementazione e l'innovazione dei servizi digitali a disposizione delle parti processuali - 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 - sono fruibili accedendo al portale dedicato www.giustiziatributaria.gov.it.

Tali servizi risultano coerenti con gli obiettivi del piano triennale per l'informatica nella PA 2019-2021 predisposto dall'AGID.

In tale quadro, il Ministero dell'Economia e delle Finanze sta già operando per la prossima attivazione dell'udienza a distanza prevista dall'articolo 16 del

decreto legge n. 119/2018. Si tratta di un'importante innovazione che incide fortemente sulle organizzazioni degli uffici pubblici e degli studi professionali, che beneficeranno di evidenti recuperi di produttività e che contribuirà fortemente alle politiche di mobilità sostenibile. Concludo con il mio più sincero ringraziamento rivolto a tutte le persone che hanno creduto nel progetto e sono tuttora impegnate nella sua attuazione e nella necessaria e continua implementazione.

Dal 1° luglio 2019 le parti, i consulenti e gli organi tecnici, hanno l'obbligo di notificare e depositare gli atti e i documenti del processo tributario, nonché i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche.

La predetta prescrizione normativa interviene a conclusione di una graduale estensione a livello nazionale di deposito facoltativo con le medesime modalità telematiche, che ha avuto inizio il 1° dicembre 2015 e si è conclusa il 15 luglio 2017.

L'applicazione messa a disposizione dell'utenza consente, previa registrazione, di accedere al Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT) e di depositare gli atti ed i documenti processuali già notificati alla controparte.

Dall'area riservata, attraverso la quale si accede direttamente al servizio "Telecontenzioso", è inoltre possibile consultare il fascicolo processuale informatico contenente tutti gli atti e documenti del contenzioso a cui le parti sono interessate e per i quali sono riconosciute dal sistema come titolate alla visualizzazione.

La digitalizzazione delle fasi della notifica, così come l'informatizzazione della procedura di deposito, comporta vantaggi notevoli per tutti gli utenti del processo tributario.

riferimenti

Il quadro di riferimento sul tema del Processo Tributario Telematico è composto da:

- Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 545
- Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
- Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 (art. 39 comma 8)
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013, n° 163 (GU n° 37 del 14 febbraio 2014) che disciplina l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario
- Decreto del Direttore Generale delle Finanze, 4 agosto 2015 (GU n° 184 del 10 agosto 2015), che stabilisce le regole tecniche che le parti che intendono costituirsi con modalità telematica debbono rispettare
- Decreto del Direttore Generale delle Finanze, 30 giugno 2016, che ha previsto l'estensione della possibilità di depositare telematicamente nelle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Liguria, Molise, Piemonte e Veneto
- Decreto del Direttore Generale delle Finanze, 15 dicembre 2016, che ha previsto l'estensione

della possibilità di depositare telematicamente nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia e Val D'Aosta

- art. 16 del Decreto Legge 119 del 23 ottobre 2018, convertito dalla Legge n. 136 del 17 dicembre 2018
- Circolare n. 2/DF dell'11 maggio 2016, contenente le "Linee guida dei servizi del PTT".

Di seguito vengono riportati, in versione integrale, il Regolamento n. 163/2013, il Decreto 4 agosto 2015 contenente le regole tecniche del PTT e l'articolo 16 del D.L. n. 119/2018.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, contenente la delega al governo ad adottare le soluzioni organizzative, tecniche e normative necessarie «al fine del completamento del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e della più razionale utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati»;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni e integrazioni, recante le disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'articolo 16, comma 8, che ha previsto l'individuazione, attraverso uno o più regolamenti governativi, di «particolari modalità di applicazione del presente decreto in relazione all'Amministrazione della giustizia»;

VISTO l'articolo 15, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, relativo alla riforma dell'organizzazione dei Ministeri e, tra l'altro, all'ordinamento e alle attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, contenente il «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'Amministrazione Digitale» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visti gli articoli 16 e 16-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009, recante «Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2009;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante «Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;

Visto l'articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;

Visto l'articolo 2, comma 35-quater, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante «Ulteriori misure ur-

genti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo»;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 marzo 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 agosto 2013 recante «Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)»;

Ritenuta la necessità di disciplinare le modalità informatiche e telematiche di formazione e trasmissione degli atti del processo tributario in relazione ai casi in cui una o più parti intendano avvalersi di tali modalità;

Acquisito il parere del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria espresso nella seduta del 19 febbraio 2013;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 4 luglio 2013;

data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 3-11235 del 22 ottobre 2013;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1 Definizioni

Agli effetti del presente regolamento si intende per:

- a) «Commissioni tributarie»: le Commissioni tributarie provinciali e regionali e le Commissioni tributarie di I e II grado di Trento e Bolzano di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;
- b) «documento informatico»: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, di cui all' articolo 1, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- c) «copia per immagine su supporto informatico» del documento analogico: documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, di cui all'articolo 1, comma 1, lett. i-ter), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- d) «fascicolo informatico»: versione informatica, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , del fascicolo d'ufficio di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, contenente gli atti, i dati e i documenti, relativi al processo, prodotti come documenti in-

informatici, oppure le copie per immagine su supporto informatico dei medesimi atti qualora siano stati depositati su supporto cartaceo;

e) «firma elettronica qualificata»: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma, di cui all'articolo 1, comma 1, lett. r), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

f) «firma digitale»: un particolare tipo di firma elettronica avanzata, basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici, di cui all'articolo 1, comma 1, lett. s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

g) «S.I.Gi.T.» - Sistema Informativo della Giustizia tributaria: l'insieme delle risorse hardware e software mediante il quale viene trattato in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura, relativo all'amministrazione della giustizia tributaria;

- n) «soggetto abilitato»: tutti i soggetti abilitati dal S.I.Gi.T. ad usufruire dei servizi da questo forniti, limitatamente ai rispettivi profili di abilitazione;
- i) «PEC» - posta elettronica certificata: ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici, di cui all'articolo 1, comma 1, lett. g), del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
- j) «ricevuta di accettazione»: la ricevuta rilasciata dal S.I.Gi.T. al mittente a fronte dell'invio di un messaggio con sistemi telematici;
- k) «ricorso»: il ricorso alla Commissione tributaria provinciale o di primo grado di Trento e di Bolzano, il ricorso in appello alla Commissione tributaria regionale o di secondo grado di Trento e di Bolzano, il reclamo, il ricorso per revocazione e il ricorso in ottemperanza, presentati nelle forme e con i contenuti previsti dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
- l) «istanza di reclamo e mediazione»: il reclamo presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
- m) «nota di iscrizione a ruolo»: modulo elettronico contenente le indicazioni previste dall'articolo 22,

comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

n) «INI-PEC»: Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata, istituito dall'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

o) «segretario di sezione»: addetto all'ufficio di segreteria della commissione tributaria che svolge le funzioni di cui al comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e quelle individuate nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

p) «processo verbale dell'udienza»: documento attestante le attività svolte in udienza redatto e sottoscritto dal segretario di sezione e da chi presiede l'udienza;

q) «processo tributario telematico»: automazione dei flussi informativi e documentali nell'ambito del processo tributario mediante l'utilizzo dell'informatica e della telematica.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Gli atti e i provvedimenti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione possono essere formati come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale secondo le modalità disciplinate nel presente regolamento.

2. La trasmissione, la comunicazione, la notificazione e il deposito di atti e provvedimenti del processo tributario, nonché di quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione, avvengono con modalità informatiche nei modi previsti dal presente regolamento.

3. La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di cui al presente regolamento è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l'intero grado del giudizio nonché per l'appello, salvo sostituzione del difensore.

4. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni, ove non diversamente stabilito dal presente regolamento.

*Art. 3 Sistema Informativo della Giustizia Tributaria
(S.I.Gi.T.)*

1. Il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria assicura:

- a) l'individuazione della Commissione tributaria adita;
- b) l'individuazione del procedimento giurisdizionale tributario attivato;
- c) l'individuazione del soggetto abilitato;
- d) la trasmissione degli atti e documenti alla Commissione tributaria competente;

- e) la ricezione degli atti e documenti da parte della Commissione tributaria competente;
- f) il rilascio delle attestazioni concernenti le attività di cui alle precedenti lettere d) ed e);
- g) la formazione del fascicolo informatico.

2. Possono accedere al S.I.Gi.T. soltanto i giudici tributari, le parti, i procuratori e i difensori di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il personale abilitato delle segreterie delle Commissioni tributarie, i consulenti tecnici e gli altri soggetti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Le parti, i loro procuratori e difensori, nonché i consulenti e gli organi tecnici possono accedere alle sole informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti in cui sono costituiti o svolgono attività di consulenza.

3. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti l'Agenzia per l'Italia Digitale e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le regole tecnico-operative per le operazioni relative all'abilitazione al S.I.Gi.T., alla costituzione in giudizio mediante deposito, alla comunicazione e alla notificazione, alla consultazione e al rilascio di copie del fascicolo in-

ormatico, all'assegnazione dei ricorsi e all'accesso dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, nonché alla redazione e deposito delle sentenze, dei decreti e delle ordinanze. Con i medesimi decreti sono stabilite le regole tecnico-operative finalizzate all'archiviazione e alla conservazione dei documenti informatici, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4 Procura alle liti e conferimento dell'incarico di assistenza e difesa

1. La procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa conferiti, congiuntamente all'atto cui si riferiscono, su supporto informatico e sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale dal ricorrente, sono trasmessi dalle parti, dai procuratori e dai difensori di cui all'articolo 3, comma 2, con le modalità di cui all'articolo 9.

2. La procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa redatta ai sensi del comma 1 deve essere autenticata, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dall'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal difensore mediante apposizione della firma elettronica qualificata o firma digitale.

3. Se la procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa sono conferiti su supporto cartaceo, le parti, i procuratori e i difensori di cui all'articolo 3, comma 2, del presente regolamento, trasmettono congiuntamente all'atto cui si riferiscono, la copia per immagine su supporto informatico della procura o dell'incarico, attestata come conforme all'originale ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale del difensore.

Art. 5 Notificazioni e comunicazioni telematiche

1. Le notificazioni e le comunicazioni telematiche sono eseguite mediante la trasmissione dei documenti informatici all'indirizzo di PEC di cui all'articolo 7. Le comunicazioni tra gli uffici delle pubbliche amministrazioni possono essere eseguite anche mediante i sistemi di cooperazione applicativa di cui al Capo VIII del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Le comunicazioni e le notificazioni telematiche di cui al comma 1 si intendono perfezionate al momento in cui viene generata da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario la ricevuta di avvenuta consegna e produce gli effetti di cui agli articoli 45 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Nel caso di notificazioni eseguite a mezzo di ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, gli atti da notificare vanno trasmessi all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti (UNEP) pubblicato sull'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni (IPA).

4. La comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata per estratto, con contestuale messa a disposizione dell'atto integrale nell'apposita area del S.I.Gi.T., secondo le specifiche tecniche stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3, con modalità tali da garantire l'identificazione dell'autore dell'accesso e la tracciabilità delle relative attività.

Art. 6 Elezione di domicilio digitale e sue variazioni

1. L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 7, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, contenuta nel ricorso introduttivo o nell'istanza di reclamo e mediazione notificati tramite PEC, equivale ad elezione di domicilio digitale ai fini delle comunicazioni e notificazioni telematiche.

2. Le variazioni dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 7 sono effettuate con

le modalità tecnico-operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3, ed hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui siano state notificate alla segreteria della Commissione tributaria e alle parti costituite ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nei successivi gradi del processo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 7 Indirizzo di posta elettronica certificata

1. L'indirizzo di posta elettronica certificata, le cui credenziali di accesso sono state rilasciate previa identificazione del titolare ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lett. c) bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è quello dichiarato dalle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo ed è riportato nella nota di iscrizione a ruolo.

2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al comma 1 deve coincidere con quello comunicato ai rispettivi ordini o collegi, ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, pubblicato nell'INI-PEC.

3. Per i soggetti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie, l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al comma 1 deve coincidere con quello rilasciato da un gestore in conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, previa identificazione del soggetto medesimo.

4. Per le società e le imprese individuali iscritte nel registro delle imprese, l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al comma 1 deve coincidere con quello comunicato al momento dell'iscrizione, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicato nell'INI-PEC.

5. Per gli enti impositori, l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al comma 1 è quello individuato dall'articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nell'IPA.

6. Fermo restando quanto stabilito al comma 1 dell'articolo 6, al fine di garantire l'invio delle notificazioni e delle comunicazioni mediante posta elettronica certificata, in caso di errata indicazione dell'indirizzo di PEC negli atti difensivi, possono,

altresì, essere utilizzati gli elenchi di cui all'articolo 16, commi 6 e 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, consultabili nell'INI-PEC.

7. Gli indirizzi di PEC degli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie, utilizzati per le comunicazioni di cui al presente decreto, oltre che nell'IPA, sono pubblicati sul portale internet indicato nel decreto di cui all'articolo 3, comma 3.

Art. 8 Attestazione temporale delle comunicazioni, delle notificazioni telematiche e dei depositi telematici

1. In conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, qualunque comunicazione o notificazione dei documenti informatici, tramite PEC, si considera effettuata, ai fini della decorrenza dei termini processuali per il mittente, al momento dell'invio al proprio gestore attestato dalla relativa ricevuta di accettazione e, per il destinatario, al momento in cui la comunicazione o notificazione dei documenti informatici è resa disponibile nella casella di posta elettronica certificata.

2. Il deposito dei documenti informatici presso la segreteria della Commissione tributaria si intende eseguito al momento attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T.

Art. 9 Notificazione e deposito degli atti

1. Il ricorso e gli altri atti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione, sono notificati utilizzando la PEC secondo quanto stabilito dall'articolo 5.

2. Il deposito presso la segreteria della Commissione tributaria del ricorso e degli altri atti di cui al comma 1, unitamente alle relative ricevute della PEC, avviene esclusivamente mediante il S.I.Gi.T.

3. Le controdeduzioni e gli altri atti del processo tributario, unitamente alle relative ricevute della PEC, sono depositati presso la segreteria della Commissione tributaria mediante il S.I.Gi.T.

Art. 10 Modalità di costituzione in giudizio

1. La costituzione in giudizio del ricorrente, nel caso di notifica del ricorso ai sensi dell'articolo 9, avviene con il deposito mediante il S.I.Gi.T del ricorso, della nota d'iscrizione a ruolo e degli atti e documenti ad esso allegati, attestato dalla ricevuta di accet-

tazione rilasciata dal S.I.Gi.T. recante la data di trasmissione.

2. Successivamente alla costituzione in giudizio del ricorrente, il S.I.Gi.T. rilascia, altresì, il numero di iscrizione del ricorso nel registro generale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

3. La costituzione in giudizio e il deposito degli atti e documenti della parte resistente avviene con le modalità indicate al comma 1.

Art. 11 Deposito degli atti successivi alla costituzione in giudizio

Gli atti e i documenti informatici prodotti successivamente alla costituzione in giudizio, effettuata ai sensi dell'articolo 10, sono depositati esclusivamente mediante il S.I.Gi.T. e devono contenere l'indicazione del numero di iscrizione al registro generale assegnato al ricorso introduttivo. Il deposito degli atti e dei documenti informatici viene attestato mediante la ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T. recante la data di trasmissione e l'indicazione della corretta acquisizione dei suddetti atti e documenti informatici al fascicolo informatico.

Art. 12 Deposito di atti e documenti non informatici

1. Gli atti e documenti depositati in formato cartaceo sono acquisiti dalla Segreteria della Commissione tributaria che provvede ad effettuarne copia informatica e ad inserirla nel fascicolo informatico, apponendo la firma elettronica qualificata o firma digitale ai sensi dell'articolo 22, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, sono individuate le modalità di acquisizione di copia informatica degli atti e documenti cartacei fornita dalle parti processuali o dagli altri soggetti previsti dall'articolo 3, comma 2.

Art. 13 Giudizio d'appello

1. Per la costituzione in giudizio e il deposito mediante il S.I.Gi.T. degli atti e documenti riferiti al giudizio d'appello di cui agli articoli 52 e seguenti del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, valgono le medesime modalità indicate negli articoli 10, 11 e 12.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il deposito del ricorso in appello presso la segreteria della Commissione tributaria

regionale e valido anche ai fini del deposito della copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Art. 14 Fascicolo informatico

1. La segreteria della Commissione tributaria forma il fascicolo informatico ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le modalità tecnico-operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3, inserendovi anche le attestazioni rilasciate dal S.I.Gi.T ed ogni altro atto e documento informatico acquisito dal S.I.Gi.T.
2. Il fascicolo informatico contiene anche le copie informatiche degli atti e dei documenti cartacei prodotti e acquisiti ai sensi dell'articolo 12.
3. Il fascicolo informatico sostituisce il fascicolo d'ufficio di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, a condizione che contenga anche tutti gli atti e documenti cartacei prodotti e acquisiti ai sensi dell'articolo 12.
4. Il fascicolo informatico consente ai giudici tributari e agli altri soggetti abilitati al S.I.Gi.T. di cui all'articolo 3, comma 2, la diretta consultazione dello stesso, ed esonera le segreterie delle Commissioni tributarie dal produrre e rilasciare copie su supporto

cartaceo degli atti e dei documenti informatici ivi contenuti ai soggetti abilitati alla consultazione.

5. Nel caso di richiesta delle parti di ottenere copia autentica degli atti contenuti nel fascicolo informatico, ai sensi degli articoli 25 e 38 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria, previo pagamento delle spese, provvede all'invio della copia stessa tramite PEC.

Art. 15 Processo verbale dell'udienza

1. Il processo verbale dell'udienza, redatto come documento informatico, è sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale da chi presiede l'udienza e dal segretario. Nei casi in cui è richiesto, le parti procedono alla sottoscrizione delle dichiarazioni o del processo verbale apponendo la propria firma elettronica qualificata o firma digitale.

2. Qualora non sia possibile procedere alla sottoscrizione nella forma di cui al comma 1, il processo verbale viene redatto su supporto cartaceo, sottoscritto nei modi ordinari e acquisito al fascicolo informatico secondo le modalità di cui all'articolo 12.

Art. 16 Redazione e deposito dei provvedimenti

1. Ai fini della formazione delle sentenze, dei decreti e delle ordinanze, redatti come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale dei soggetti di cui all'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la trasmissione dei documenti tra i componenti del collegio giudicante avviene tramite il S.I.Gi.T.

2. Il segretario di sezione sottoscrive, apponendo la propria firma elettronica qualificata o firma digitale, i provvedimenti di cui al comma 1, trasmessi tramite il S.I.Gi.T. e provvede al deposito della sentenza ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 17 Formula esecutiva

1. In caso di richiesta di una delle parti di sentenza munita della formula esecutiva, il segretario provvede, previo pagamento delle spese, al rilascio della stessa sottoscritta con propria firma elettronica qualificata o firma digitale secondo le modalità tecniche operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3.

Art. 18 Trasmissione dei fascicoli

1. La trasmissione da parte della Commissione tributaria provinciale del fascicolo informatico alla compe-

tente Commissione tributaria regionale avviene tramite il S.I.Gi.T., con le modalità tecniche operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3, finalizzate ad assicurarne la data certa nonché l'integrità, l'autenticità e la riservatezza.

2. La trasmissione del fascicolo informatico da e verso organi giurisdizionali diversi da quelli indicati al comma 1 avviene, in ogni stato e grado del giudizio, per via telematica con le modalità stabilite con decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, finalizzate ad assicurarne la data certa nonché l'integrità, l'autenticità e la riservatezza.

Art. 19 Pagamento del contributo unificato e delle altre spese di giustizia

1. Il pagamento del contributo unificato e degli altri diritti e spese viene effettuato in via telematica secondo le modalità e gli strumenti previsti dal regolamento di cui agli articoli 191 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il pagamento del contributo unificato e degli altri diritti e spese è effettuato secondo le modalità

tecniche operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3.

3. La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalit  telematiche di pagamento di cui ai commi precedenti   tenuta ad utilizzare le medesime modalit  per l'intero grado del giudizio nonch  per l'appello, salvo sostituzione del difensore.

Art. 20 Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai ricorsi notificati a partire dal primo giorno del mese successivo al decorso del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del primo decreto di cui all'articolo 3, comma 3, e depositati presso le Commissioni tributarie individuate con il medesimo decreto.

2. Con successivi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le ulteriori Commissioni tributarie per le quali trovano gradualmente applicazione le disposizioni del presente regolamento. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sar  inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.   fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 23 dicembre 2013, n. 163 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2014), «Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 39, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111», di seguito denominato «regolamento»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», di seguito denominato «Testo unico»;

Visto il decreto del 26 aprile 2012, recante le «Regole tecniche per l'utilizzo, nell'ambito del processo tributario, della Posta Elettronica Certificata (PEC), per le comunicazioni di cui all'art. 16, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992»;

VISTO il decreto legislativo / marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» (di seguito denominato «CAD»);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013, recante le «Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013, recante le «Regole tecniche in materia di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014, recante le «Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici, nonché di formazione e conserva-

zione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41 e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Rilevata la necessità di adottare le specifiche tecniche previste dall'art. 3, comma 3, del citato decreto ministeriale del 23 dicembre 2013, n. 163;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso con provvedimento n. 314 in data 28 maggio 2015;

Acquisito il parere dell'Agenzia per l'Italia Digitale, espresso con determinazione n. 23/2015 in data 1° luglio 2015;

Decreta:

Art. 1. Definizioni

Ai fini del presente decreto, oltre alle definizioni contenute nell'art. 1 del regolamento, si intende:

a. "Area pubblica": area del portale della Giustizia Tributaria che contiene le informazioni generali sui servizi, le novità normative relative al processo tributario ed il servizio di registrazione al S.I.Gi.T.;

- b. "Area riservata": area del portale della Giustizia Tributaria che contiene le pagine web accessibili ai soggetti abilitati che possono utilizzare i servizi del S.I.Gi.T.;
- c. "CCITT Group IV": metodo di compressione delle immagini bitonali (bianco e nero) utilizzate nelle macchine FAX;
- d. "DPI": la misura, espressa in punti per pollice, della risoluzione grafica di una periferica (monitor, stampante, scanner) o di una immagine;
- e. "IEN": Istituto Elettrotecnico Nazionale;
- f. "Log": documento informatico contenente la registrazione cronologica di una o più operazioni informatiche, generato automaticamente dal sistema informativo;
- g. "PDF" (Portable Document Format): documento informatico che mantiene la propria formattazione e viene visualizzato su qualsiasi dispositivo di output;
- h. "PDF/A": formato standard internazionale creato appositamente per l'archiviazione nel lungo periodo di documenti informatici basato sul formato PDF;
- i. "PDF/A-1a": livello di conformità del PDF/A che indica la completa aderenza ai requisiti ISO 19005-1, compresi quelli relativi alle proprietà strutturali e semantiche di documenti;
- j. "PDF/A-1b": livello di conformità del PDF/A alla minima aderenza ai requisiti ISO 19005-1 per garantire

cne la riproduzione attribuibile dell'aspetto visivo del documento sia conservabile nel lungo periodo, affinché mantenga lo stesso aspetto anche quando verrà visualizzato o stampato in futuro;

k. "Portale della Giustizia Tributaria" (di seguito denominato "Portale"): portale istituzionale dei servizi telematici della Giustizia Tributaria, reso disponibile dal dominio "giustiziatributaria.gov.it", contenente le informazioni generali sui servizi, le novità normative relative al processo tributario, le istruzioni operative per la registrazione al S.I.Gi.T. e per l'utilizzo delle funzionalità presenti nel portale;

l. "Ricevuta di accettazione": ricevuta che attesta l'avvenuta trasmissione al S.I.Gi.T. e, in caso di esito positivo dei controlli, il momento del deposito ai fini del computo dei termini processuali, di cui agli art. 22 e 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546;

m. "Sistema di gestione informatica dei documenti" (di seguito denominato Sistema documentale): sistema del Dipartimento delle Finanze di cui all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

n. "Sistema Informativo della Fiscalità": di seguito denominato "SIF" indica l'insieme delle risorse, degli apparati, degli strumenti, delle regole e delle rela-

zioni, ai cui dispongono le strutture della fiscalità per il perseguimento dei propri fini istituzionali; o. "Sistema Informativo della Giustizia Tributaria": di seguito denominato "S.I.Gi.T."; p. "Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale": di seguito denominato "SPID";

q. "TIFF" (Tagged Image File Format): formato grafico per le immagini che possono essere rappresentate con diverse caratteristiche del colore;

r. "UNEP" (Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti): è un'articolazione delle Corti d'Appello, all'interno delle quali operano ufficiali ed operatori giudiziari;

s. "UTC": Coordinated Universal Time.

Art. 2. Ambito di applicazione (art. 3 comma 3 del regolamento)

1. Il presente decreto stabilisce le regole tecnico-operative della fase introduttiva del processo tributario, con riguardo alle seguenti operazioni:

- a) registrazione e accesso al S.I.Gi.T.;
- b) notificazioni e comunicazioni;
- c) costituzione in giudizio;
- d) formazione e consultazione del fascicolo informatico;

e) deposito degli atti e documenti informatici successivi alla costituzione in giudizio;

f) pagamento del contributo unificato tributario.

2. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano ai processi telematici instaurati innanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali.

Art. 3. Portale della Giustizia Tributaria.

1. Il Portale della Giustizia Tributaria è accessibile all'indirizzo www.giustiziatributaria.gov.it ed è composto da una «area pubblica» e da una «area riservata».

2. Ai fini del processo tributario l'area pubblica contiene le pagine web e i servizi del portale ad accesso libero; in essa sono disponibili:

a) le informazioni generali sui servizi disponibili;

b) il servizio di registrazione al S.I.Gi.T.;

c) il manuale operativo, con l'indicazione delle istruzioni per l'uso di strumenti informatici e telematici nel Processo Tributario.

3. L'area riservata contiene le pagine web e i servizi disponibili del S.I.Gi.T, accessibili previa registrazione informatica dei soggetti ai sensi dell'art. 4 secondo il relativo profilo di abilitazione.

4. Per accedere ai servizi del S.I.Gi.T è necessario utilizzare una postazione su cui siano state adottate adeguate misure di sicurezza, quali l'installazione ed

il costante aggiornamento del sistema operativo, di un valido sistema antivirus e di programmi di protezione e difesa in genere.

Art. 4. Registrazione dei soggetti

1. La registrazione dei soggetti al S.I.Gi.T avviene ai sensi degli articoli 64 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) con le modalità indicate nei commi 3 e 4, nonché con gli altri strumenti di accesso resi disponibili tramite lo SPID.

2. Per eseguire la registrazione i soggetti devono possedere la firma elettronica qualificata o firma digitale e l'indirizzo di PEC di cui all'art. 7 del regolamento.

3. La registrazione dei soggetti in possesso di una Carta d'Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) avviene con le seguenti modalità:

a) compilare la richiesta di registrazione al S.I.Gi.T. utilizzando il modello presente nell'area pubblica del portale e provvedere alla sua conversione nel formato PDF/A-1a o PDF/A-1b; sottoscriverla con firma elettronica qualificata o firma digitale e provvedere alla relativa trasmissione;

b) successivamente alla trasmissione, il sistema chiede al soggetto richiedente l'inserimento della CIE/CNS per

la verifica del certificato e la registrazione della CIE/CNS;

c) il S.I.Gi.T. elabora i dati contenuti nella richiesta di registrazione ed invia all'indirizzo PEC del soggetto l'esito della richiesta.

4. La registrazione dei soggetti non in possesso della CIE/CNS, avviene con le seguenti modalità:

a) compilare la richiesta di registrazione con le modalità descritte al precedente comma 3, lettera a) e provvedere alla relativa trasmissione;

b) in riscontro alla trasmissione telematica, il soggetto ottiene la prima parte della password di accesso;

c) il S.I.Gi.T. elabora i dati contenuti nella richiesta di registrazione ed invia all'indirizzo PEC del soggetto la seconda parte della password che completa le credenziali di accesso, composte dalla coppia «nome utente» e «password»;

d) al primo accesso al S.I.Gi.T. è obbligatorio cambiare la password generata dal sistema, secondo le regole di sicurezza inerenti la gestione delle credenziali, consultabili nell'area pubblica del Portale. 5. Il mancato rispetto dei requisiti indicati nei commi precedenti per la registrazione comporta un messaggio automatico di esito negativo.

Art. 5. Servizi del S.I.Gi.T. (art. 3 del regolamento)

1. Il S.I.Gi.T. è un servizio erogato attraverso il Sistema Informativo della Fiscalità (SIF) e si avvale, pertanto, delle medesime infrastrutture, regole di governo, di sicurezza e di protezione dei dati personali.
2. Il S.I.Gi.T. assicura ai soggetti abilitati secondo le disposizioni di cui all'articolo precedente la trasmissione degli atti e dei documenti informatici, la formazione e la consultazione del fascicolo e l'acquisizione delle informazioni riguardanti i giudizi tributari.
3. Il S.I.Gi.T. garantisce l'avvenuta ricezione degli atti e dei documenti informatici, attraverso l'invio di una ricevuta all'indirizzo PEC del soggetto abilitato.
4. Il S.I.Gi.T., nell'ambito dei servizi telematici, utilizza un sistema di riferimento temporale basato sulla scala di tempo UTC (IEN), con una differenza non superiore ad un minuto primo, determinata ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591.
5. Il S.I.Gi.T. espone i servizi telematici su internet attraverso una connessione su canali sicuri.
6. Il S.I.Gi.T. controlla:
 - a) l'identificabilità dell'autore e l'integrità di ogni documento informatico ricevuto, attraverso la verifica della firma elettronica qualificata o firma digitale;

- b) ogni documento informatico in arrivo utilizzando un adeguato sistema antivirus;
- c) il rispetto dei formati descritti nel successivo art. 10.
7. Il S.I.Gi.T. invia all'indirizzo PEC del soggetto abilitato una ricevuta di attestazione di iscrizione a ruolo, recante il numero di registro generale.
8. Il S.I.Gi.T. garantisce l'identificabilità dell'autore, l'integrità, la leggibilità e la reperibilità degli atti e dei documenti informatici conformi ai requisiti indicati nell'art. 10 e acquisiti attraverso la registrazione degli stessi nel Sistema documentale ai sensi dell'art. 53 del Testo unico.
9. Il S.I.Gi.T. garantisce la sola registrazione degli atti e dei documenti informatici nei formati diversi da quelli previsti dall'art. 10 e indicati nel Manuale di gestione adottato ai sensi dell'art. 5 delle Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013.
10. Il S.I.Gi.T non garantisce l'identificabilità dell'autore, l'integrità, la leggibilità e la reperibilità degli atti e dei documenti informatici non conformi ai requisiti indicati nell'art. 10 e la registrazione dei predetti atti e documenti che risultano difformi da quelli indicati al comma 9.

Art. 6. Notificazioni e comunicazioni (art. 5 del regolamento)

1. Tutti gli atti e i documenti informatici notificati tramite PEC devono rispettare i requisiti indicati nell'art. 10.

2. Le notificazioni eseguite a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario sono inoltrate all'UNEP tramite PEC, nel formato stabilito dal Decreto ministeriale n. 44 del 21 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 2011.

3. Le comunicazioni telematiche sono effettuate tramite PEC con le modalità tecnico-operative stabilite nel Decreto direttoriale del 26 aprile 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2012, nonché secondo quanto previsto dal sistema pubblico di connettività tra le pubbliche amministrazioni.

Art. 7. Trasmissione di atti e documenti del ricorrente (art. 10 del regolamento)

1. Ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente, il soggetto abilitato e identificato ai sensi dell'art. 4, trasmette al S.I.Gi.T. il ricorso, la ricevuta di PEC che attesta l'avvenuta notifica dello stesso, la procura alle liti, la documentazione comprovante il pagamento del contributo unificato tributario

e gli eventuali allegati, previo inserimento dei dati richiesti dal sistema per l'iscrizione a ruolo.

2. Gli atti e i documenti da trasmettere devono avere i requisiti indicati nell'art. 10 e sono acquisiti singolarmente utilizzando esclusivamente la classificazione resa disponibile dal sistema.

3. Il S.I.Gi.T., in seguito alla trasmissione, rilascia con modalità sincrona la ricevuta di accettazione, contenente numero, data e ora della trasmissione degli atti e dei documenti. Successivamente la stessa ricevuta viene inviata all'indirizzo PEC del soggetto abilitato.

4. Il S.I.Gi.T. successivamente procede:

- a) al controllo antivirus dei file trasmessi;
- b) alla verifica della dimensione dei file trasmessi;
- c) alla verifica della validità della firma apposta sui file trasmessi;
- d) alla verifica dell'integrità dei file firmati;
- e) al controllo del formato dei file trasmessi.

5. In caso di esito positivo dei controlli, il S.I.Gi.T. provvede all'iscrizione del ricorso al Registro Generale e, contestualmente, rende disponibile nell'area riservata l'informazione del numero di ruolo. In tal caso, la data della ricevuta di accettazione del comma 3 attesta il momento del deposito. La stessa informazione viene inviata all'indirizzo PEC del soggetto abilitato.

b. In caso di riscontro nei ricorso delle anomalie di cui ai punti a), b), c) e d) del comma 4, il S.I.Gi.T. non procede all'iscrizione nel Registro Generale e, contestualmente, rende disponibile nell'area riservata un messaggio contenente la tipologia delle suddette anomalie. La stessa informazione viene inviata all'indirizzo PEC del soggetto abilitato. 7. In caso di riscontro nei soli allegati al ricorso delle anomalie di cui ai punti a), b), c) e d) del comma 4, il S.I.Gi.T. iscrive il ricorso al Registro Generale e non acquisisce i file contenenti le anomalie riscontrate, rendendo contestualmente disponibile nell'area riservata un messaggio contenente l'indicazione dei file non acquisiti e le relative anomalie. Le stesse informazioni vengono inviate all'indirizzo PEC del soggetto abilitato, con invito a provvedere ad un nuovo deposito dei file non acquisiti.

8. La codifica puntuale delle anomalie, derivanti dei riscontri di cui ai punti a), b), c) e d) del comma 4, e la relativa descrizione sono pubblicate ed aggiornate nell'area pubblica del Portale.

9. Il S.I.Gi.T. assicura la disponibilità delle informazioni di cui ai commi 5, 6 e 7 del presente articolo, nell'area riservata, entro le 24 ore successive alla trasmissione.

*Art. 8. Trasmissione di atti e documenti del resistente
(art. 10 del regolamento)*

1. Ai fini della costituzione in giudizio del resistente, la trasmissione degli atti e dei documenti al S.I.Gi.T. da parte del soggetto abilitato, identificato ai sensi dell'art. 4, avviene previo inserimento al sistema del numero di iscrizione a ruolo; qualora il soggetto abilitato non sia in possesso del numero di Registro Generale provvede ad inserire al sistema i dati identificativi della controversia.

2. Gli atti e i documenti da trasmettere devono avere i requisiti indicati nell'art. 10 e sono acquisiti singolarmente utilizzando esclusivamente la classificazione resa disponibile dal sistema.

3. Il S.I.Gi.T., in seguito alla trasmissione, rilascia con modalità sincrona la ricevuta di accettazione, contenente numero, data e ora della trasmissione degli atti e dei documenti. Successivamente la stessa ricevuta viene inviata all'indirizzo PEC del soggetto abilitato.

4. Il S.I.Gi.T. successivamente procede:

- a) al controllo antivirus dei file trasmessi;
- b) alla verifica della dimensione dei file trasmessi;
- c) alla verifica della validità della firma apposta sui file trasmessi;
- d) alla verifica dell'integrità dei file firmati;
- e) al controllo del formato dei file trasmessi.

5. In caso di esito positivo dei controlli, il S.I.G.I.T. inserisce gli atti e i documenti nel fascicolo processuale e, contestualmente, rende disponibile l'informazione nell'area riservata. In tal caso, la data della ricevuta di accettazione del comma 3 attesta il momento del deposito. La stessa informazione viene inviata all'indirizzo PEC del soggetto abilitato.

6. In caso di riscontro nell'atto di costituzione in giudizio delle anomalie di cui ai punti a), b), c) e d) del comma 4, il S.I.G.I.T. non acquisisce l'atto e gli eventuali allegati e, contestualmente, rende disponibile nell'area riservata un messaggio contenente la tipologia delle suddette anomalie. La stessa informazione viene inviata all'indirizzo PEC del soggetto abilitato.

7. In caso di riscontro nei soli allegati all'atto di costituzione in giudizio delle anomalie di cui ai punti a), b), c) e d) del comma 4, il S.I.G.I.T. non procede all'acquisizione dei soli allegati e, contestualmente, rende disponibile nell'area riservata un messaggio contenente la tipologia delle suddette anomalie. La stessa informazione viene inviata all'indirizzo PEC del soggetto abilitato, con invito a provvedere ad un nuovo deposito dei file non acquisiti.

8. La codifica puntuale delle anomalie, derivanti dai riscontri di cui ai punti a), b), c) e d) del comma 4,

e la relativa descrizione sono pubblicate ed aggiornate nell'area pubblica del Portale.

9. Il S.I.Gi.T. assicura la disponibilità delle informazioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, nell'area riservata, entro le 24 ore successive alla trasmissione.

Art. 9. Trasmissione degli atti successivi alla costituzione in giudizio (art. 11 del regolamento)

1. Salvo quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 23 dicembre 2013, n. 163, la trasmissione degli atti successivi alla costituzione in giudizio tramite il S.I.Gi.T., sia da parte del ricorrente che del resistente, è effettuata con le medesime modalità di cui all'art. 8.

2. Per l'individuazione della controversia di riferimento è necessario indicare il numero di Registro Generale assegnato al ricorso introduttivo o, se non disponibile, il numero di ricevuta di accettazione di cui all'art. 5, comma 3.

Art. 10. Standard degli atti processuali e dei documenti informatici allegati (novellato dal decreto del Direttore Generale delle Finanze, 28 novembre 2017)

1. Il ricorso e ogni altro atto processuale in forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti:
 - a) sono in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;
 - b) sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
 - c) sono redatti tramite l'utilizzo di appositi strumenti software senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico;
 - d) sono sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale, pertanto il file ha la seguente denominazione: < nome file libero > .pdf.p7m.
2. I documenti informatici allegati, per i quali è ammessa la scansione in formato immagine di documenti analogici, rispettano i seguenti requisiti:
 - a) sono in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, oppure TIFF con una risoluzione non superiore a 300 DPI, in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalità Fax);
 - b) sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
 - c) sono sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale.
3. La dimensione massima consentita di ogni singolo documento informatico è di 10 MB; qualora il documento

sia superiore alla dimensione massima e necessario suddividerlo in più file.

Il numero massimo di documenti informatici che possono essere trasmessi con un singolo invio telematico è pari a cinquanta.

La dimensione massima consentita per l'insieme dei documenti informatici trasmessi con un singolo invio telematico è pari a 50 MB.

Il sistema, prima della trasmissione degli atti e documenti, controlla e segnala all'utente l'eventuale superamento di uno o più dei predetti limiti.

*Art. 11. Deposito di atti e documenti non informatici
(art. 12 del regolamento)*

1. Gli atti e documenti depositati in formato analogico sono acquisiti dalla segreteria della Commissione tributaria, registrati tramite il S.I.Gi.T. nel Sistema documentale ai sensi dell'art. 53 del Testo unico, e inseriti nel fascicolo di cui all'art. 12, previa scansione nel formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, in bianco e nero, e sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale.

2. Gli atti e i documenti analogici da acquisire devono rispettare i seguenti requisiti:

- a) fogli formato massimo A4;
- b) fogli liberi da rilegatura;

c) fogli numerati.

3. Gli atti e i documenti depositati in formato analogico sono identificati nel fascicolo di cui all'art. 12 in forma di documento informatico e descritti con i seguenti dati:

- a) numero di Registro Generale;
- b) progressivo dell'allegato;
- c) indicazione della parte che ha depositato il documento;
- d) data del deposito.

Art. 12. Fascicolo informatico (art. 14 del regolamento)

1. Il fascicolo informatico raccoglie gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata, i messaggi di sistema e i dati del procedimento disciplinato dal regolamento.

2. Il fascicolo informatico contiene anche le copie per immagine degli atti e documenti, quando siano stati depositati su supporto analogico.

3. Le operazioni di accesso al fascicolo informatico, consentite ai soggetti abilitati ai sensi degli articoli 4 e 5, sono registrate e conservate con caratteristiche di inalterabilità e integrità per anni 5 dalla data di passaggio in giudicato della sentenza, in un

apposito file di log che contiene le seguenti informazioni:

- a) il codice fiscale del soggetto che ha effettuato l'accesso;
- b) il riferimento al documento informatico prelevato o consultato (identificativo di registrazione del documento informatico nell'ambito del Sistema documentale);
- c) la data e l'ora dell'accesso.

4. La gestione del fascicolo informatico avviene secondo le disposizioni contenute nell'art. 41 del CAD.

5. La conservazione del fascicolo informatico avviene secondo le disposizioni contenute negli articoli 43 e 44 del CAD.

Art. 13. Pagamenti (art. 19 del regolamento)

1. Il pagamento del contributo unificato tributario e degli altri diritti e spese di giustizia sono eseguiti nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

2. A decorrere dalla data che verrà pubblicata sul Portale della Giustizia Tributaria, il pagamento con modalità telematiche del contributo unificato tributario e degli altri diritti e spese di giustizia, è effettuato con le modalità previste dall'art. 5 del CAD e dall'art. 1, comma 599, della legge 27 dicembre 2013, nel rispetto delle "Linee guida per l'effettuazione dei

pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi”, emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale.

3. Nel caso di pagamento eseguito in modalità non telematica, l’attestazione di pagamento del contributo unificato tributario e degli altri diritti e spese di giustizia è costituita dalla copia informatica dell’originale analogico, ottenuta per scansione e sottoscritta con firma elettronica qualificata o firma digitale.

Art. 14. Adeguamento delle regole tecniche

1. Le regole tecnico-operative sono adeguate all’evoluzione scientifica e tecnologica, con cadenza almeno biennale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 15. Informazioni sui servizi

1. Le informazioni relative alla fruibilità dei servizi del S.I.Gi.T. sono pubblicate sul portale della Giustizia tributaria.

Art. 16. Entrata in vigore e individuazione delle Commissioni Tributarie

1. Le presenti disposizioni si applicano agli atti processuali relativi ai ricorsi notificati a partire dal

primo giorno del mese successivo al decorso del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, da depositare presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali dell'Umbria e della Toscana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 16 Giustizia tributaria digitale

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16-bis:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici»;

2) nel comma 1, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «La comunicazione si intende perfezionata con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte.»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nelle ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria. Nei casi di cui al periodo precedente le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 16.»;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti proces-

suoi documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione. In casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche.»;

5) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, hanno facoltà di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche indicate nel comma 3, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni.»;

b) dopo l'articolo 25, è aggiunto il seguente:

«Art. 25-bis (Potere di certificazione di conformità).
- 1. Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente

impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Analogo potere di attestazione di conformità è esteso, anche per l'estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della Commissione tributaria ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria. Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria, equivalgono all'originale anche se privi dell'attestazione di conformità all'originale da parte dell'ufficio di segreteria.

3. La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità ai sensi dei commi precedenti equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico.

4. L'estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo, esonera dal pagamento dei diritti di copia.

5. nel compimento dell'attestazione di conformità i soggetti di cui al presente articolo assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.».

2. L'articolo 16-bis, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si interpreta nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche.

3. In tutti i casi in cui debba essere fornita la prova della notificazione o della comunicazione eseguite a mezzo di posta elettronica certificata e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, il difensore o il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono ai sensi dell'articolo 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge 21 gennaio 1994, n. 53. I soggetti di cui al periodo precedente nel compimento di tali attività assumono ad ogni effetto la veste di pubblico ufficiale.

4. La partecipazione delle parti all'udienza pubblica di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può avvenire a distanza, su apposita richiesta formulata da almeno una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo, mediante un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall'ufficio impositore o dai soggetti della riscossione con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità' di udire quanto viene detto. Il luogo dove la parte processuale si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza. Con uno o più provvedimenti del direttore generale delle finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e l'Agenzia per l'Italia Digitale, sono individuate le regole tecnico-operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza, la conservazione della visione delle relative immagini, e le Commissioni tributarie presso le quali attivare l'udienza pubblica a distanza. Almeno un'udienza per ogni mese e per ogni sezione è riservata alla trattazione di controversie per le quali è stato richiesto il collegamento audiovisivo a distanza.

5. Le disposizioni di cui alla lettera a), numeri 4) e 5), del comma 1 si applicano ai giudizi instaurati, in

primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, capoverso art. 25-bis, comma 4, valutati in 165.000 euro annui a decorrere dal 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 26.

La circolare n.2/DF, con i suoi 19 paragrafi, detta informazioni sulle corrette procedure tecnico informatiche da seguire da parte dell'utente.

Di seguito si riportano le sue parti essenziali, integrate con le informazioni relative alle implementazioni sugli applicativi informatici attualmente presenti nella piattaforma del PTT, con riguardo alle seguenti fasi:

1. registrazione al servizio PTT;
2. redazione degli atti processuali;
3. deposito telematico degli atti processuali e documenti;
4. controlli di sistema successivi alla trasmissione degli atti processuali e documenti;
5. visione del fascicolo informatico.

registrazione al servizio PII

La Registrazione al servizio PTT è il presupposto senza il quale non è possibile depositare telematicamente gli atti e documenti processuali.

Vi sono diverse modalità, distinte in base alla tipologia del soggetto che richiede la registrazione:

- **Registrazione al PTT per cittadini e professionisti**
Cittadini e professionisti accedono al PTT previa registrazione, per la quale è richiesto il possesso di:
 - a) una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);
 - b) una firma digitale valida al momento della richiesta.
- **Registrazione al PTT per Agenzie fiscali, CCIAA, Enti della riscossione, Enti Locali**
L'ente di appartenenza (agenzie fiscali, enti della riscossione, camere di commercio, enti territoriali locali) individua - tra i propri dipendenti - gli utenti da abilitare ai servizi del PTT, previa richiesta di autorizzazione al MEF - Dipartimento delle Finanze - Direzione Sistema Informativo della Fiscalità.
Le credenziali personali da utilizzare per l'accesso sono quelle già in uso per il servizio del "Telecontenzioso". Gli utenti degli Enti Locali e Territoriali con un "Amministratore Locale",

potranno rivolgersi a quest ultimo per la relativa abilitazione.

• **Registrazione al PTT per dipendenti di concessionari degli Enti Locali e Aziende Municipalizzate**

Gli operatori utenti "esterni" ai Comuni, facenti parte di Società Concessionarie delle Riscossioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97 e di Aziende Municipalizzate, possono essere censiti e profilati per l'accesso al servizio, attraverso l'applicazione Okeanos, dall'Amministratore Locale in capo al quale risiede anche la competenza e responsabilità di aggiornamento delle utenze esterne abilitate. Tutte le funzionalità necessarie alla profilazione, gestione, disabilitazione e cancellazione sono disponibili nella pagina web del servizio Okeanos.

NB: La fase di registrazione si conclude con l'invio via PEC delle credenziali che permettono l'accesso alla propria area riservata.

E' importante sottolineare che l'indicazione dell'indirizzo PEC ha valore di elezione di domicilio digitale a tutti gli effetti (art. 6 del D.M. 23 dicembre 2013 n. 163, comma 4, D.lgs. n° 546/92).

conversione degli atti processuali

Per depositare l'atto principale è necessario che il documento sia un file nativo digitale, ossia redatto con un programma di videoscrittura e convertito nei formati previsti (PDF/A-1a o PDF/A-1b).

NB: La conversione può essere effettuata anche mediante l'utilizzo dell'apposita funzione di "*conversione file*" presente all'interno dell'area riservata.

Una volta convertito il file si dovrà procedere alla sottoscrizione con firma digitale che assicuri l'estensione *.pdf.p7m (firma CADES).

Il SIGIT assicura la completa gestione e conservazione dei documenti allegati nei seguenti formati: PDF/A-1a o PDF/A-1b o TIFF, firmati digitalmente anche essi con l'estensione *.pdf.p7m (firma CADES).

Per i documenti depositati negli ulteriori formati indicati nella successiva tabella, è garantita la ricezione e l'archiviazione al fascicolo processuale, ma non è garantita la conservazione documentale sostitutiva.

ELENCO DEI FORMATI PER I QUALI E' GARANTITA LA RICE-
ZIONE E L'ARCHIVIAZIONE AL FASCICOLO PROCESSUALE

Bitmap Image - (BMP)

Email Markup Language - (EML)

EXtensible Markup Language - (XML)

Firmati digitalmente in modalità CADES

Graphics Interchange Format - (GIF)

Joint Photographic Experts Group - (JPEG)

Microsoft Office Excel - (XLS, XLSX)

Microsoft Office Word - (DOC, DOCX)

Open Document Format - (ODT)

Portable Document Format - (PDF)

Portable Network Graphics - (PNG)

Tagged Image File Format - (TIFF)


Le funzioni presenti nell'area riservata permettono di depositare gli atti e documenti del processo scegliendo il grado di giudizio, la commissione tributaria e il tipo di atto giudiziario o documento da depositare.

Attraverso la compilazione progressiva di alcune schermate, il sistema guida il depositante nella redazione di appositi campi della NIR web e nel caricamento dei file degli atti e documenti firmati digitalmente.


NB: per i documenti da allegare è necessario tipizzarli con l'attribuzione di diversa tipologia, secondo quelle elencate in una apposita tabella presente nell'applicazione.

Prima dell'invio dei file da depositare, l'applicazione effettua i seguenti controlli di validità sugli atti e documenti caricati:

- verifica della dimensione massima del singolo file (10 MB) e del numero dei file trasmessi (50 file);
- verifica della dimensione massima del singolo deposito (50 MB);
- verifica della presenza della firma digitale sugli atti processuali.




Qualora il documento/atto sia superiore alla dimensione massima è necessario suddividerlo in più file ed inserirli utilizzando l'apposita funzione "AGGIUNGI UN ALTRO FILE" presente nell'applicativo.



NB: Il nome del file è libero, ma non può superare la lunghezza massima di 100 caratteri. Successivamente alla trasmissione del ricorso e degli allegati, il siste-

ma rilascia una ricevuta sincrona di acquisizione degli atti da parte del SIGIT.



Contestualmente alla fase di deposito è consentito procedere al pagamento del Contributo Unificato Tributario (CUT) attraverso il sistema PagoPa, attivabile dall'area riservata del PTT.

Il pagamento telematico del CUT può essere effettuato anche successivamente al deposito selezionando l'apposito link presente nella PEC di conferma di avvenuta presentazione del ricorso/appello che viene inviata al ricorrente.


NB: In caso di pagamento tramite PagoPa non va prodotta alcuna ricevuta in fase di deposito e sarà il sistema a collegare il pagamento al relativo RGR/RGA.

È in ogni caso possibile trasmettere ulteriore documentazione attraverso invii successivi riportando il numero del registro generale già in possesso ovvero il numero della ricevuta di deposito.

Controlli ai sistema successivi alla trasmissione degli atti processuali e documenti

Dopo la trasmissione degli atti e documenti, ed al rilascio della ricevuta sincrona, il SIGIT procede ad ulteriori verifiche relative a:

- controllo antivirus dei file trasmessi;
- verifica della validità della firma apposta sui file trasmessi;
- verifica dell'integrità dei file firmati;
- controllo del formato dei file trasmessi.



Ultimati i controlli, il sistema comunica al depositante, sia nell'area riservata che attraverso l'invio di una pec, l'esito del deposito, ossia:

- esito positivo mediante comunicazione del numero di RGR/RGA



SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Gentile Utente, in data 13/02/2017, alle ore 10:49, il ricorso trasmesso con ricevuta n. 17021310465710873 dal Codice Fiscale R55MRA80A01H501U è stato iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi con il seguente numero RGR: 24/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA SPERIMENTAZIONE PROV. 8.
Se si desidera effettuare il pagamento del Contributo unificato cliccare il seguente [link](#).

- esito negativo mediante comunicazione della mancata iscrizione a ruolo con l'indicazione delle anomalie bloccanti riscontrate




SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Gentile Utente, in data 23/10/2016 alle ore 07:40, gli atti trasmessi con ricevuta 16102107390406655, dal Codice Fiscale R55MRA80A01H501U, non sono stati acquisiti al SIGIT in quanto nel documento principale sono presenti le seguenti anomalie:

- n
- Il file '[Ricorso_catania.pdf.p7m](#)', codice anomalia: **S9 - Certification Authority non attendibile**, con esito: [file non acquisito](#).

Nell'eventualità di presenza di una anomalia bloccante nei soli allegati il SIGIT acquisisce l'atto principale ed assegna un RG, ma non acquisisce gli allegati per i quali è riscontrata anomalia.

Se vengono riscontrate anomalie bloccanti nell'atto principale il SIGIT non acquisisce alcun documento presente nel deposito, invitando la parte a rimuovere le anomalie riscontrate ed a provvedere nuovamente al deposito dell'atto principale e dei documenti.



NB: in caso di deposito delle controdeduzioni, l'ufficio di segreteria provvede all'abbinamento delle stesse al numero del ricorso principale. L'esito di tale operazione viene comunicato via PEC al soggetto che ha effettuato il deposito e da tale momento le controdeduzioni sono visibili nel fascicolo informatico.

L'elenco dei codici e delle relative descrizioni riguardanti le possibili anomalie è il seguente:

Codifiche	Descrizioni
S1	Documento non valido.
S2	Firma non integra.
S3	Certificato non attendibile.
S4	Certificato sospeso.
S5	Certificato revocato.
S6	Certificato non ancora valido.
S7	Certification Authority non ancora valida.
S8	Certification Authority scaduta.
S9	Certification Authority non attendibile.
S10	Il mittente non è il firmatario dei documenti.
S11	Certificato di firma scaduto.
V1	Documento contenente virus.
F1	Formato non conforme dell'atto processuale.
F2	Formato non conforme dell'allegato.

Servizi informatici per la visione dei atti e degli atti del fascicolo processuale telematico

Accesso agli atti del fascicolo informatico

Dall'area riservata del PTT è consentito l'accesso al servizio del "Telecontenzioso".



Il servizio permette di visualizzare le informazioni sui ricorsi presentati, lo stato del processo e - in caso di deposito con modalità telematiche - gli atti presenti nel fascicolo processuale informatico.

In sostanza, accedendo a tale servizio l'utente consulta gli atti depositati dalle parti (ad es. ricorso, memorie, controdeduzioni), dai terzi ed i provvedimenti emanati dal giudice (ad es. sentenze, ordinanze, decreti) presenti nelle cartelle del fascicolo informatico.

Il servizio permette agli utenti appositamente registrati di ricevere informazioni sulle controversie tributarie, avendo a disposizione il numero di registro generale ricorsi e appelli (RGR/RGA).

Il servizio permette di conoscere esclusivamente le seguenti informazioni, senza poter accedere ai documenti e alle informazioni personali delle parti:

- la tipologia della controversia;
- la data di deposito del ricorso/appello;
- la sezione a cui è stata assegnata la controversia;
- il numero totale di atti e allegati;
- la data udienza e gli estremi delle eventuali pronunce depositate.

I risultati della ricerca sono pertanto forniti dal sistema in forma anonima.

Accesso temporaneo agli atti del fascicolo processuale informatico

Nell'area riservata del PTT è presente anche il servizio per l'accesso temporaneo al fascicolo processuale informatico.

Il servizio permette alla parte non ancora costituita in giudizio di depositare un'istanza per la visualizzazione temporanea degli atti e dei documenti processuali relativi a ricorsi e appelli già iscritti al registro generale e notificati alla parte. Il richiedente deve indicare i dati necessari per individuare il fascicolo (numero atto impugnato, ente impositore, ricorrente e resistente), ed allegare la richiesta di accesso in formato PDF/A, nonché la procura/nomina. La documentazione deve essere firmata digitalmente.

Il personale addetto agli uffici di Segreteria della Commissione Tributaria, effettuate le opportune verifiche ai fini dell'accesso, comunica l'accoglimento o meno dell'istanza.

In caso di autorizzazione alla consultazione il sistema renderà visibile il fascicolo processuale informatico per un periodo di dieci giorni di calendario dalla data di ricezione della PEC.

SOMMARIO

<i>Riferimenti</i> _____	7
<i>Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013, n° 163</i> _____	9
<i>Decreto del Direttore Generale delle Finanze, 4 agosto 2015, e successive modificazioni e integrazioni</i> _____	33
<i>Decreto-Legge 119 del 23 ottobre 2018, art. 16 (convertito con l.136 del 17 dicembre 2018)</i> _____	56
<i>Circolare n. 2/DF dell'11 maggio 2016, nota esplicativa</i> _____	62
Registrazione al servizio PTT _____	63
Redazione degli atti processuali _____	65
Deposito telematico degli atti processuali e documenti _____	67
Controlli di sistema successivi alla trasmissione degli atti processuali e documenti _____	70
<i>Servizi informatici per la visione dei dati e degli atti del fascicolo processuale telematico</i> _____	74
Accesso agli atti del fascicolo informatico _____	74
Accesso ai dati del fascicolo informatico "Consultazione pubblica della controversia" _____	75
Accesso temporaneo agli atti del fascicolo processuale informatico _____	76



NUMERO VERDE

Numero Verde
800 051 052

Contattare il numero verde
Dalle 8:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì
Dalle 8:00 alle 14:00 il sabato





Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Prot. n. 5249

Roma, 11 maggio 2016

Oggetto: processo tributario telematico - linee guida. Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 2014 e decreto del Direttore Generale delle Finanze del 4 agosto 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 184 del 10 agosto 2015.

INDICE

Premessa	- 4 -
1. Fonti normative.....	- 4 -
1.1 <i>Facoltatività del processo tributario telematico</i>	- 6 -
2. Ambito di applicazione: Commissioni tributarie in cui è attivo il PTT.....	- 7 -
3. Registrazione al PTT (art. 3 regolamento e art. 4 allegato tecnico).....	- 8 -
3.1 <i>Registrazione al PTT dei cittadini e dei professionisti</i>	- 9 -
3.2 <i>Servizi del PTT e del Telecontenzioso</i>	- 10 -
4. Assistenza tecnica e procura alle liti (articolo 4 regolamento).....	- 10 -
5. Requisiti dei file degli atti processuali e relativi allegati (articolo 10 regolamento e artt. 7 e 10 allegato tecnico).....	- 11 -
5.1 <i>Requisiti del file dell'atto principale e degli allegati</i>	- 11 -
5.1.1 <i>Ricorso/appello e altri atti</i>	- 11 -
5.1.2 <i>Allegati</i>	- 12 -
6. Notifica telematica del ricorso/appello e degli altri atti (artt. 5 e 7 regolamento)	- 12 -
7. Deposito telematico degli atti (artt. 10 e 11 regolamento e artt. 7, 8, 9 e 10 allegato tecnico).....	- 13 -
8. Deposito del ricorso/appello e di altri atti (ottemperanza, reclamo, opposizione di terzo, etc.).....	- 14 -
8.1 <i>Costituzione telematica del ricorrente</i>	- 14 -
8.2 <i>Rilascio della ricevuta di accettazione</i>	- 15 -
8.3 <i>Controlli del PTT</i>	- 16 -
8.4 <i>Esito dei controlli</i>	- 17 -
8.4.1 <i>Iscrizione a ruolo (art. 7, comma 5, allegato tecnico)</i>	- 17 -
8.4.2 <i>Anomalie che non permettono l'iscrizione a ruolo (art. 7, comma 6, allegato tecnico)</i>	- 17 -
8.4.3 <i>Anomalie che permettono l'iscrizione a ruolo (art. 7, commi 6 e 7, allegato tecnico)</i>	- 18 -
9. Deposito delle controdeduzioni e dell'appello incidentale.....	- 19 -
9.1 <i>Costituzione telematica del resistente</i>	- 19 -
9.2 <i>Esito dei controlli e rilascio ricevuta acquisizione</i>	- 20 -
9.3 <i>Anomalie che non permettono il deposito delle controdeduzioni (art. 8, comma 6, allegato tecnico)</i>	- 20 -
9.4 <i>Anomalie che permettono il deposito delle controdeduzioni (art. 8, commi 5, 6 e 7 allegato tecnico)</i>	- 21 -
10. Tabella codici anomalie.....	- 22 -
11. Deposito degli atti successivi	- 23 -
12. Ricevute del PTT.....	- 23 -
13. Attestazione temporale delle comunicazioni, notificazioni e depositi telematici (art. 8 regolamento).....	- 24 -
13.1 <i>Notifiche e comunicazioni</i>	- 24 -
13.2 <i>Deposito degli atti</i>	- 24 -
14. Formazione del fascicolo informatico e attività degli Uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie (art. 14 regolamento e art. 12 allegato tecnico).....	- 25 -

14.1 Formazione e consultazione del fascicolo informatico	- 25 -
14.2 Attività degli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie (articolo 12 regolamento e articolo 11 allegato tecnico)	- 26 -
15. Comunicazioni delle udienze e dei dispositivi dei provvedimenti giurisdizionali	- 28 -
16. Compilazione "NIR via web" per i depositi cartacei dei ricorsi/appelli	- 29 -
17. Attestazione di pagamento del contributo unificato tributario – CUT (art. 19 regolamento e art. 13 allegato tecnico)	- 29 -
18. Assistenza e supporto tecnico	- 30 -
19. Immagini allegate	- 32 -

Premessa

L'avvio del processo tributario telematico (PTT) si colloca nell'ambito del processo di digitalizzazione della giustizia già, in parte, attuato nel processo civile.

Dal 1° dicembre 2015, infatti, nelle Commissioni tributarie delle Regioni della Toscana e dell'Umbria, è consentito alle parti, previa registrazione al Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT), di utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la notifica dei ricorsi e degli appelli e di poter effettuare il successivo deposito in via telematica nella Commissione tributaria competente utilizzando l'apposito applicativo PTT.

In particolare, una volta notificato il ricorso/appello alla controparte tramite la PEC, il ricorrente/appellante ha l'obbligo di depositare tale atto ed i relativi allegati per via telematica, ricevendo *online* il numero di iscrizione a ruolo della controversia. Tale procedura informatica è utilizzabile anche per il deposito di atti per i quali non è prevista la notifica come le controdeduzioni e altri atti processuali.

Gli atti depositati dalle parti e quelli redatti d'ufficio formano il fascicolo processuale informatico, liberamente consultabile dalle parti costituite telematicamente e dai giudici investiti della controversia.

1. Fonti normative

Nel corso del 2011 il legislatore nazionale è intervenuto per porre le basi dell'introduzione del *processo tributario telematico* (PTT) nell'ordinamento tributario.

Con l'articolo 39, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono state introdotte specifiche disposizioni in materia di giustizia tributaria anche al fine di assicurare l'efficienza e la celerità del relativo processo tributario utilizzando modalità telematiche.

In primo luogo, le lettere a), b) e c), del predetto comma 8 dell'articolo 39 hanno modificato le disposizioni in materia di comunicazioni delle Commissioni tributarie alle parti processuali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, favorendo l'ampliamento dell'uso della posta elettronica certificata (PEC) nell'ambito di tale processo.

La successiva lettera d) del citato comma 8, ha previsto l'emanazione di un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e il Garante per la protezione dei dati personali, per il più generale adeguamento del processo tributario alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni (CAD).

Con l'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 2014 (di seguito "regolamento"), è stato disciplinato l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione ai principi contenuti nella suddetta lettera d) del comma 8 del più volte citato articolo 39 del decreto legge n. 98/2011.

Inoltre, l'articolo 3, comma 3, del regolamento, ha disposto che - con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti l'AgID e, limitatamente ai profili inerenti la privacy, il Garante per la protezione dei dati personali - sono individuate, tra l'altro, le regole tecnico-operative per le operazioni di:

- registrazione al PTT;
- costituzione in giudizio;
- consultazione e prelievo di copie dal fascicolo processuale informatico;
- assegnazione dei ricorsi;
- accesso dei soggetti abilitati;
- redazione e deposito delle sentenze, dei decreti e delle ordinanze;
- archiviazione e conservazione degli atti processuali informatici.

L'articolo 20, comma 1, del regolamento ha stabilito, altresì, che le disposizioni ivi presenti si applicano ai ricorsi notificati a partire dal primo giorno del mese successivo al decorso del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del primo decreto previsto dall'articolo 3, comma 3, e depositati presso le Commissioni tributarie individuate con il medesimo decreto. Il Direttore Generale delle Finanze con decreto del 4 agosto 2015 (di seguito "*allegato tecnico*"), pubblicato nella G.U. del 10 agosto 2015, numero 184, ha attuato le disposizioni contenute negli articoli 3, comma 3, e 20, comma 1, del regolamento.

Inoltre, ulteriori disposizioni in materia di processo tributario telematico sono state introdotte dall'articolo 9 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, (pubblicato in G.U. n. 233 del 7 ottobre 2015), che ha apportato talune modifiche alla disciplina del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con decorrenza 1° gennaio 2016.

In particolare, il legislatore è intervenuto con l'articolo 9, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 156/2015, inserendo il nuovo articolo 16-bis del D.Lgs. n. 546/1992, che disciplina compiutamente le comunicazioni, i depositi e le notificazioni per via telematica. In tale ambito, le parti processuali possono provvedere alla notificazioni degli atti e al successivo deposito degli stessi in via telematica presso la competente Commissione tributaria secondo le disposizioni contenute nel regolamento n. 163/ 2013, e dei successivi decreti di attuazione. La medesima modalità telematica è consentita al resistente per il deposito delle controdeduzioni e degli atti successivi.

1.1 Facoltatività del processo tributario telematico

Nella prima fase attuativa del processo tributario telematico vige il principio della facoltatività di tale scelta e della graduale estensione sul territorio nazionale delle nuove modalità di deposito degli atti processuali.

In base a tale principio ciascuna delle parti può scegliere di notificare e depositare gli atti processuali con le modalità tradizionali, ovvero con quelle telematiche presso le Commissioni tributarie ove risultino attivate tali modalità.

In sostanza, la parte resistente, indipendentemente dalla scelta operata dal ricorrente, ai sensi dell'articolo 16-bis del D.Lgs. n. 546/1992, ha la facoltà di avvalersi delle modalità telematiche di deposito delle controdeduzioni e relativi documenti allegati.

Ne deriva che anche in presenza di ricorsi/appelli notificati e depositati con modalità tradizionali (ufficiale giudiziario, a mezzo posta ovvero a sportello) la parte resistente potrà scegliere di avvalersi del deposito telematico degli atti processuali, senza precludere la validità del deposito.

Inoltre, fermo restando il principio di facoltatività sopra descritto - in base a quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del regolamento - qualora la parte sia ricorrente che resistente si avvalga delle modalità telematiche nel procedimento di primo grado, è obbligata successivamente ad utilizzare le medesime modalità anche nel giudizio

d'appello. Tale obbligo si estende anche al deposito degli atti successivi alla costituzione in giudizio, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento.

Tuttavia, qualora la parte effettui la sostituzione del difensore, secondo le modalità previste dal codice di procedura civile e in base alle specifiche disposizioni ex comma 3 dell'articolo 2 del regolamento, è possibile operare nuovamente la scelta tra il deposito telematico e quello cartaceo.

Infine, quanto alla progressiva estensione sul territorio le predette modalità telematiche di deposito degli atti, ad oggi, risultano attive presso le Commissioni tributarie di Umbria e Toscana.

2. Ambito di applicazione: Commissioni tributarie in cui è attivo il PTT

Come già rappresentato, in base al combinato dell'art. 20, comma 1, del regolamento e dell'articolo 16 dell'allegato tecnico, le disposizioni ivi previste si applicano *"agli atti processuali relativi ai ricorsi notificati a partire dal primo giorno del mese successivo al decorso del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, da depositare presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali dell'Umbria e della Toscana."*

Tenuto conto che il decreto del Direttore Generale delle Finanze 4 agosto 2015, è stato pubblicato nella G.U. del 10 agosto 2015, numero 184, le disposizioni in materia di processo tributario telematico si applicano, nelle regioni dell'Umbria e della Toscana, ai ricorsi/appelli notificati a decorrere dal 1° dicembre 2015.

È opportuno ricordare che, alla luce del quadro normativo contenuto nel suddetto allegato tecnico, l'informatizzazione, al momento, riguarda le seguenti fasi del processo tributario:

- registrazione e accesso al PTT;
- notificazioni e costituzione in giudizio;
- deposito degli atti e documenti informatici successivi alla costituzione in giudizio;
- formazione e consultazione del fascicolo processuale informatico.

3. Registrazione al PTT (art. 3 regolamento e art. 4 allegato tecnico)

Le parti processuali, per poter utilizzare le funzionalità del deposito telematico, devono registrarsi al PTT per ottenere le credenziali di accesso (UserID e Password).

Le suddette credenziali permetteranno anche la consultazione del fascicolo processuale informatico mediante il servizio del c.d. "Telecontenzioso", come di seguito specificato.

A tal fine, si fa presente che l'accesso al sistema avviene tramite il portale della giustizia tributaria www.giustiziatributaria.gov.it, selezionando l'apposita voce "processo tributario telematico".

La registrazione si ottiene mediante accesso alla funzionalità "Registrazione al PTT" e l'inserimento dei dati richiesti nella relativa schermata; è, altresì, richiesto il possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di una firma digitale valida. Al termine dell'operazione verranno visualizzati i primi quattro caratteri della password. La seconda parte, sempre di quattro caratteri, indispensabile per completare il codice ed accedere ai servizi telematici, verrà recapitata all'indirizzo PEC indicato al momento della registrazione.

Oltre ad inserire i dati richiesti, è necessario allegare:

- ✓ il modulo di registrazione debitamente compilato nelle sue parti e firmato digitalmente, previa trasformazione in PDF/A-1a o PDF/A-1b;
- ✓ la scansione del documento d'identità in formato PDF firmato con firma digitale;
- ✓ la scansione dell'eventuale documento di iscrizione all'ordine in formato PDF firmato con firma digitale.

Si ricorda che la prima password di otto caratteri che viene rilasciata dal sistema informatico non è immediatamente utilizzabile in quanto già scaduta. Pertanto, per ottenere la password valida per accedere al servizio, è necessario effettuare un aggiornamento tramite il servizio di self-service nella pagina di registrazione al PTT - opzione "Cambio password".

La nuova password, scelta dall'utente, consentirà, quindi, l'accesso alle funzionalità di deposito e all'area riservata personale ove risultano archiviate e disponibili tutte le operazioni di deposito effettuate e le comunicazioni ricevute dal PTT.

I servizi del PTT risultano operativi per l'intera giornata (24 ore).

3.1 Registrazione al PTT dei cittadini e dei professionisti

Al fine di acquisire le credenziali di accesso, i cittadini e i professionisti dovranno utilizzare, sul portale dedicato, il seguente percorso:

Processo tributario telematico → Registrazione al PTT → Registrati al servizio

Si ricorda che per gli enti impositori non è necessaria la registrazione al PTT in quanto le credenziali valide per l'accesso al servizio di "Telecontenzioso" consentono l'accesso a tale sistema. Qualora gli enti impositori debbano abilitare altro personale all'uso del PTT, è necessario effettuare una specifica richiesta al MEF- Dipartimento delle finanze – Direzione Sistema informativo della fiscalità.

Gli Enti locali e Territoriali provvedono ad abilitare i propri dipendenti rivolgendosi all'"Amministratore Locale" del portale del federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; qualora i predetti enti non si siano dotati della figura di amministratore locale è necessario che l'ente interessato produca la documentazione indicata nel link presente alla voce "istruzioni".

In conclusione, gli utenti, registratisi con le modalità suindicate, potranno accedere alle funzionalità del PTT (deposito atti e consultazione fascicolo), effettuando il login, rispettivamente, al PTT (**figura 1**) e al Telecontenzioso (**figura 2**), inserendo le seguenti credenziali:

ATTENZIONE

Dati identificativi utente:

UserID: coincidente con il codice fiscale del soggetto abilitato (enti impositori)/nickname (cittadini e professionisti);

Password: codice alfa numerico scelto dall'utente a seguito del cambio della password rilasciata dal sistema

3.2 Servizi del PTT e del Telecontenzioso

La nuova password, scelta dall'utente, consentirà, quindi, l'accesso alle diverse funzionalità riguardanti:

- il deposito degli atti;
- la ricerca e consultazione di tutte le operazioni di deposito effettuate e le comunicazioni ricevute dal PTT;
- la ricerca e consultazione di tutte le operazioni in fase di completamento;
- la ricerca e consultazione del fascicolo informatico utilizzando il servizio del "Telecontenzioso"

Si ricorda che le operazioni di ricerca degli atti depositati ovvero da completare possono essere effettuate selezionando la funzione "Completamento e interrogazione", utilizzando le chiavi di ricerca presenti a sistema (ad esempio n. RGR/RGA, n. ricevuta, intervallo di data delle operazioni effettuate, etc.)

I servizi del PTT risultano operativi per l'intera giornata (24 ore).

4. Assistenza tecnica e procura alle liti (articolo 4 regolamento)

Nel processo tributario la parte ha l'obbligo di avvalersi di un difensore nella cause aventi valore superiore a 3.000 euro, ai sensi dell' art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992. Per valore della lite si intende il valore del tributo al netto di interessi e sanzioni.

In tal caso, occorre distinguere due ipotesi:

- a) nel caso in cui il ricorrente sia sprovvisto di firma digitale, la procura alle liti sarà rilasciata su atto separato dall'atto principale con firma autografa, regolarmente autenticata dal difensore. Tale atto dovrà essere oggetto di scansione da parte del difensore, firmato digitalmente e allegato al ricorso/appello;
- b) qualora il ricorrente sia in possesso della firma digitale è sua facoltà firmare digitalmente la procura predisposta dal difensore ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del regolamento. Trattasi della medesima disciplina prevista per il processo civile telematico.

La suddetta procedura non si applica al contribuente che si difende personalmente per le controversie di valore inferiore o uguale ai 3.000 euro, che può avvalersi del deposito telematico degli atti, purché in possesso della firma digitale e di un indirizzo PEC.

5. Requisiti dei file degli atti processuali e relativi allegati (articolo 10 regolamento e artt. 7 e 10 allegato tecnico)

Come già ricordato, le parti, una volta effettuata la notifica dei ricorsi/appelli a mezzo PEC, hanno l'obbligo di depositarli mediante modalità telematiche previa registrazione al PTT. Ad oggi, come già evidenziato, tale obbligo riguarda esclusivamente gli atti processuali relativi ai ricorsi notificati dal 1° dicembre 2015 da depositare presso le Commissioni tributarie dell'Umbria e della Toscana.

Tale procedura telematica è utilizzabile anche per il deposito:

- delle controdeduzioni del resistente/appellato;
- degli atti successivi e relativi allegati effettuato sia dal ricorrente/appellante sia dal resistente/appellato;
- di atti prodotti da altri soggetti coinvolti nella controversia.

5.1 Requisiti del file dell'atto principale e degli allegati

5.1.1 Ricorso/appello e altri atti

Con riguardo all'atto principale da trasmettere telematicamente, si fa presente che, ai sensi dell'articolo 10 dell'allegato tecnico, il ricorso/appello ed ogni altro atto processuale (ad esempio: controdeduzioni, intervento del terzo, istanza sospensione in via autonoma etc.) devono essere:

- in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;
- privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
- senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia; quindi, non è ammessa la copia per immagine;
- sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale; il file recherà la seguente estensione: "*nome file libero.pdf.p7m*";

- di dimensione massima, per ogni singolo documento informatico, pari a 5 MB; qualora detta dimensione venga superata è necessario che il documento sia suddiviso in più file nel limite dei 5 MB di cui sopra;
- correttamente classificati secondo la tipologia resa disponibile dal sistema, avendo cura di tenere distinti l'atto principale dagli allegati.

Si ricorda che il salvataggio in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b risponde all'esigenza di utilizzare un formato standardizzato a livello internazionale che permette di mantenere i contenuti dell'atto anche nel tempo. Tale formato si deve richiedere al momento della trasformazione/salvataggio dell'atto in PDF, selezionando tra le "Opzioni" di salvataggio, la seguente "Conforme a ISO 19005-1 (PDF/A)".

5.1.2 Allegati

I documenti informatici allegati al ricorso/appello, alle controdeduzioni ed agli atti successivi, devono avere le medesime caratteristiche richiamate al punto precedente. Tuttavia, diversamente dall'atto principale, è ammesso il deposito della copia per immagine di documenti analogici e gli stessi possono essere depositati anche in formato TIFF con una risoluzione non superiore a 300DPI, in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalità Fax).

Ciascun allegato deve essere firmato digitalmente.

ATTENZIONE

Non è consentito trasmettere i file del ricorso/appello e dei documenti allegati nei formati compressi, come ad esempio file.zip, file.rar, etc., in quanto il PTT non gestisce tali tipologie di file.

6. Notifica telematica del ricorso/appello e degli altri atti (artt. 5 e 7 regolamento)

Come già precisato le regole del PTT consentono la notifica del ricorso/appello alla controparte a mezzo PEC.

All'attualità, tale facoltà è operativa per le notifiche dei ricorsi/appelli effettuate dal 1° dicembre 2015 nell'ambito della circoscrizione delle Commissioni tributarie dell'Umbria e della Toscana, così come definita dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 546/1992.

Infatti, le parti possono effettuare la notificazione telematica del ricorso/appello all'indirizzo PEC della controparte - individuato ai sensi dell'articolo 7 del citato regolamento - sulla base degli articoli 5 e 9 del regolamento, cui fa riferimento anche il nuovo articolo 16-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992.

Gli atti e i documenti notificati devono possedere i requisiti già elencati nel paragrafo 5.

In ordine all'individuazione degli indirizzi di posta elettronica certificata degli enti impositori, dei concessionari e delle società di riscossione, dei professionisti e delle imprese, occorre far riferimento agli elenchi pubblici esistenti rispettivamente nell'IPA (www.indicepa.gov.it) e nell'INI-PEC (www.inipec.gov.it).

Infine - come prescritto dal comma 3 dell'articolo 5 del regolamento - gli atti processuali telematici da notificarsi a mezzo ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice procedura civile, devono essere trasmessi all'indirizzo PEC dell'ufficio notificazioni esecuzioni e protesti (UNEP) pubblicato e presente nell'elenco IPA.

7. Deposito telematico degli atti (artt. 10 e 11 regolamento e artt. 7, 8, 9 e 10 allegato tecnico)

La parte processuale – ricorrente/resistente - può avvalersi del PTT per il deposito dei propri atti e documenti accedendovi previa apposita registrazione, secondo le modalità indicate nel paragrafo 3.

Successivamente alle fasi di trasmissione del ricorso, dell'appello, delle controdeduzioni e degli altri atti principali, il PTT procede ad una serie di controlli e verifiche, descritti in dettaglio al successivo paragrafo 8.3, riguardanti l'assenza di virus, il formato, la dimensione e l'integrità dei file nonché la validità della firma digitale.

Al termine dei controlli automatizzati il sistema consentirà o meno l'acquisizione degli atti e degli allegati e rilascerà all'utente le comunicazioni relative alla:

- ✓ correttezza delle procedure telematiche di deposito;
- ✓ non correttezza delle procedure telematiche di deposito per la presenza di anomalie "bloccanti";
- ✓ correttezza delle procedure di deposito, con evidenziazione di alcune anomalie "non bloccanti" riferibili a determinati atti e/o allegati.

Nei paragrafi successivi, viene descritto il procedimento di deposito dei seguenti atti:

- ricorso/appello o altri atti introduttivi;
- controdeduzioni;
- atti successivi agli atti principali.

8. Deposito del ricorso/appello e di altri atti (ottemperanza, reclamo, opposizione di terzo, etc.)

8.1 Costituzione telematica del ricorrente

La costituzione in giudizio del ricorrente/appellante avviene mediante il deposito telematico dell'atto introduttivo tramite il PTT, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento e dell'art. 7 dell'allegato tecnico, previa notifica alla controparte tramite PEC.

A tal fine, è necessario selezionare e compilare correttamente i campi obbligatori presenti nelle diverse schermate; trattasi, ad esempio, dell'individuazione della Commissione tributaria adita, della tipologia di procedimento giurisdizionale attivato - es: ricorso, controdeduzioni etc. **(figura 3)**.

Nella schermata dei "Dati Generali" **(figura 4)** all'interno della sezione "Elementi da acquisire Elementi già acquisiti", occorre, tra l'altro, indicare il numero complessivo dei file che si intendono depositare come allegati all'atto principale. Tuttavia, nel caso in cui si indichi, per errore, un numero di documenti inferiore rispetto al numero dei documenti che effettivamente saranno depositati e trasmessi, il PTT ne consente comunque l'acquisizione aggiornando, in automatico, il campo relativo al numero dei documenti.

È necessario, altresì, inserire altre informazioni in successive schermate, di seguito elencate, da compilare indicando rispettivamente i dati relativi a:

Dati Generali	Ricorrenti	Rappresentanti	Difensori	Domicilio Eletto	Parti Resistenti
Atti Impugnati	Documenti	Calcolo CU	Validazione		

Ogni schermata prevede la conferma dei dati per poter proseguire nella compilazione delle schermate successive. Resta ferma la possibilità di effettuare il salvataggio delle informazioni presenti nelle singole schermate; tali informazioni potranno essere

completate anche successivamente, ai fini del deposito telematico degli atti in Commissione tributaria.

È opportuno sottolineare che l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nell'atto introduttivo, da riportare nell'apposita schermata, equivale all'indicazione del domicilio digitale eletto valevole per le comunicazioni e le notificazioni di cui all'articolo 16-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 546/1992. Si precisa che il domicilio digitale eletto è l'unico valido per le notificazioni e le comunicazioni processuali; resta salva la possibilità di indicare più indirizzi PEC relativi a ciascuno dei difensori nominati dal ricorrente/appellante e indicati nei campi previsti dalle schermate.

A seguito della corretta compilazione delle schermate proposte e riferibili al deposito dell'atto principale, il sistema richiede l'acquisizione di distinti file riguardanti, rispettivamente, l'atto principale e gli eventuali documenti ad esso allegati, avendo cura di specificarne la tipologia (**figura 5 e figura 6**).

Come già precisato, tutti i file da depositare devono essere firmati digitalmente.

ATTENZIONE

È necessario:

- non procedere all'acquisizione unitaria dell'atto principale e dei suoi allegati in un unico file;
- non acquisire gli allegati all'atto classificandoli come atti principali, bensì qualificandoli secondo la tipologia proposta nell'apposita campo.

Con riguardo agli allegati, si raccomanda, prima della scansione, di numerare ciascun documento cartaceo avendo cura che tale numerazione corrisponda a quella richiamata nell'atto principale; ciò al fine di garantire una consultazione agevole e ordinata del fascicolo processuale alla controparte e al collegio giudicante.

8.2 Rilascio della ricevuta di accettazione

Completate le operazioni di deposito, ossia:

- ✓ inserite le informazioni contenute nelle schermate del PTT;
- ✓ allegati singolarmente i file degli atti processuali e i documenti secondo la corretta classificazione resa disponibile dal sistema;

✓ validati e trasmessi gli atti,

il PTT rilascia in modo sincrono una ricevuta di accettazione a video e consultabile successivamente nell'area riservata personale, percorso: "*Completamento e Interrogazione*" – "*Ricerca*" dell'operazione di deposito tramite i diversi criteri proposti dal sistema (intervallo di data, numero ricevuta di accettazione, etc...) – "*Validazione*" (**figura 7**). L'informazione contenuta nella suddetta ricevuta viene inviata anche all'indirizzo PEC (**figura 8**) del depositante.

8.3 Controlli del PTT

Come già descritto, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, dell'allegato tecnico, il PTT, successivamente alla fase di accettazione degli atti, procede ai seguenti controlli e verifiche:

- controllo dell'assenza di virus nei file trasmessi;
- verifica della dimensione dei file trasmessi;
- verifica della validità della firma digitale apposta sui file trasmessi;
- verifica dell'integrità dei file trasmessi;
- controllo del formato dei file trasmessi.

L'esito dei predetti controlli può dar luogo al perfezionamento del deposito dell'atto processuale ovvero alla mancata acquisizione dell'atto principale o di alcuni dei suoi allegati, per la presenza di determinate anomalie.

Alcune anomalie, quindi, risultano "*bloccanti*" ed altre "*non bloccanti*" con riferimento al deposito degli atti. Entrambe le tipologie di anomalie sono rilevate dal sistema e comunicate alla PEC del soggetto depositante e rese disponibili nell'area riservata personale PTT, per ciascuna operazione di deposito effettuata.

Al riguardo, si fa presente che le fattispecie "*bloccanti*" sono tassative e limitate alle anomalie più gravi, ovvero a quelle che:

- ❖ pregiudicano la sicurezza del sistema informativo (ad esempio, presenza di virus etc.);
- ❖ non permettono l'identificazione certa del soggetto da cui proviene l'atto (ad es. non integrità della firma dei file, etc.);

- ❖ non consentono la corretta gestione e conservazione dei file relativi agli atti giudiziari nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale CAD.

Diversamente, le anomalie "non bloccanti" permettono comunque il deposito dell'atto e dei documenti.

8.4 Esito dei controlli

8.4.1 Iscrizione a ruolo (art. 7, comma 5, allegato tecnico)

In caso di esito positivo delle verifiche e controlli del ricorso e degli allegati, il PTT provvede al rilascio del numero di iscrizione al Registro generale dei ricorsi/appelli (RGR/RGA); detta informazione viene resa disponibile nell'area riservata personale del soggetto abilitato utilizzando la funzione "Completamento e Interrogazione" – "Ricerca" dell'operazione di deposito tramite i diversi criteri proposti dal sistema (intervallo di data, numero ricevuta di accettazione, nome e cognome/denominazione Ufficio). Una volta visualizzato l'elenco delle operazioni di deposito, è possibile consultare ciascuna operazione e verificare l'esito del deposito (**figura 9**).

In tal caso, la data di deposito degli atti coincide con la data della ricevuta di accettazione rilasciata in modo sincrono dal sistema informatico.

L'informazione del numero di RGR/RGA, presente nell'area riservata personale, viene inviata anche all'indirizzo PEC del soggetto abilitato al deposito (**figura 10**).

8.4.2 Anomalie che non permettono l'iscrizione a ruolo (art. 7, comma 6, allegato tecnico)

In caso di riscontro di gravi anomalie riferibili al ricorso/appello, il PTT non rilascia il numero di RGR/RGA e contestualmente rende disponibile nell'area riservata personale la tipologia delle anomalie riscontrate con riguardo alla singola operazione di deposito, come individuata dal numero di ricevuta sincrona di accettazione rilasciata dal sistema.

Detta informazione viene resa disponibile nell'area riservata personale del soggetto abilitato utilizzando la funzione "Completamento e Interrogazione" – "Ricerca" dell'operazione di deposito tramite i diversi criteri proposti dal sistema (intervallo di data, nome e cognome/denominazione Ufficio). Una volta visualizzato l'elenco delle operazioni

di deposito, è possibile consultare nella sezione "Validazione" ciascuna operazione e verificare l'anomalia riscontrata con il relativo codice (**figura 11**).

Analoga informazione viene, comunque, inviata anche all'indirizzo PEC del soggetto abilitato al deposito (**figura 12**).

Le anomalie che non permettono l'iscrizione a ruolo dell'atto principale riguardano:

- la presenza di virus nei file;
- il superamento della dimensione massima del singolo file pari a 5MB;
- la non validità della firma digitale apposta sui file;
- la non integrità dei file firmati.

ATTENZIONE

Le suddette anomalie riscontrate nell'atto principale comportano la non acquisizione di tutti gli allegati anche se conformi ai requisiti richiesti

8.4.3 Anomalie che permettono l'iscrizione a ruolo (art. 7, commi 6 e 7, -allegato tecnico)

Il ricorso/appello viene, comunque, iscritto a ruolo se:

- a. nell'atto principale si riscontrino anomalie "non bloccanti" riferibili al solo formato dei file, ossia non corrispondenti al formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;
- b. negli allegati si riscontrino anomalie sia "bloccanti" sia "non bloccanti".

Con riguardo agli allegati - ipotesi sub b. - fermo restando l'iscrizione a ruolo del ricorso/appello, è opportuno precisare che le anomalie riscontrate nei soli allegati producono effetti diversi.

Infatti, in caso di anomalie "*bloccanti*", quali la presenza di virus, il superamento della dimensione dei file, la non validità della firma digitale ovvero la non integrità dei file, il PTT, pur consentendo l'iscrizione a ruolo dell'atto principale, non acquisisce i file allegati che presentano dette anomalie.

Qualora il sistema, invece, riscontri anomalie "*non bloccanti*" - riguardanti il solo formato dei file, ossia non corrispondente al formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, ovvero TIFF con una risoluzione non superiore a 300DPI, in bianco e nero e compressione CCITT Group IV

(modalità Fax) - provvede all'iscrizione a ruolo del ricorso/appello e acquisisce l'allegato non conforme al formato richiesto.

Nelle ipotesi subb a. e b. le informazioni relative all'acquisizione degli atti e delle anomalie riscontrate sono rese disponibili nell'area riservata del depositante (**figura 13**) e comunicate al suo indirizzo PEC, con le modalità già sopra descritte (**figura 14**).

9. Deposito delle controdeduzioni e dell'appello incidentale

9.1 Costituzione telematica del resistente

Come già evidenziato, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento e dell'art. 8 dell'allegato tecnico, la costituzione in giudizio del resistente può avvenire mediante il deposito delle controdeduzioni e dei documenti allegati con modalità telematiche, i cui file devono possedere i requisiti indicati nel paragrafo 5.

Anche in tal caso, è necessaria la corretta compilazione delle schermate presenti nel PTT, con la sequenza:



Dati Generali Parti Resistenti Difensori Domicilio Eletto Atti Impositivi Documenti
Validazione

Tra l'altro, il resistente deve indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni. Tale indirizzo PEC equivale all'indicazione del domicilio digitale eletto, in base alle disposizioni contenute nell'articolo 16-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 546/1992.

Pertanto, il depositante dovrà:

- inserire le informazioni contenute nelle schermate dell'applicativo in esame;
- allegare singolarmente i file degli atti processuali e documenti secondo la corretta classificazione resa disponibile dal sistema;
- validare e trasmettere gli atti.

Una volta completate le suddette operazioni, il sistema rilascia in modo sincrono una ricevuta di accettazione a video, successivamente consultabile nell'area riservata personale con il seguente percorso: "Completamento e Interrogazione" – "Ricerca" dell'operazione di

deposito tramite i diversi criteri proposti dal sistema (intervallo di data, nome e cognome/denominazione Ufficio) – “Validazione” (figura 15).

Tale ricevuta viene anche inviata all'indirizzo PEC del depositante (figura 16).

9.2 Esito dei controlli e rilascio ricevuta acquisizione

Successivamente alla fase di trasmissione, il sistema procede ad una serie di controlli e verifiche riguardanti le controdeduzioni e gli allegati depositati, come già descritti nel paragrafo 8.3.

Al termine delle verifiche e dei controlli delle controdeduzioni e degli allegati, il sistema provvede alla loro acquisizione, confermando che la trasmissione, indentificata con la ricevuta sincrona di accettazione, è andata a buon fine. Tale informazione è consultabile nell'area riservata personale con il percorso: “Completamento e Interrogazione” – “Ricerca” dell'operazione di deposito tramite i diversi criteri proposti dal sistema (intervallo di data, numero ricevuta di accettazione) - stato NIR voce “Acquisita”.

La medesima informazione viene inviata anche all'indirizzo PEC del soggetto abilitato al deposito (figura 17).

Si precisa, che in tal caso, la data di deposito degli atti coincide con la data della ricevuta di accettazione rilasciata in modo sincrono dal sistema informatico.

Quanto sopra descritto risulta valido anche qualora le controdeduzioni, nel giudizio di appello, contengano l'impugnazione incidentale della sentenza di primo grado da parte del resistente.

9.3 Anomalie che non permettono il deposito delle controdeduzioni (art. 8, comma 6, allegato tecnico)

Le procedure di controllo del PTT, con esito negativo, riguardanti le controdeduzioni sono le medesime di quelle individuate nel paragrafo 8.4.2 riferibili al deposito del ricorso/appello.

In presenza di dette anomalie “bloccanti”, il sistema non rilascia la ricevuta che attesta l'acquisizione delle controdeduzioni e dei suoi allegati e, contestualmente, rende disponibile nell'area riservata personale la tipologia delle anomalie riscontrate con

riguardo alla singola operazione di deposito, come individuata dal numero di ricevuta sincrona di accettazione rilasciata dal sistema.

Le informazioni in ordine alle puntuali anomalie bloccanti sono consultabili seguendo il percorso: "Completamento e Interrogazione" – "Ricerca" dell'operazione di deposito tramite i diversi criteri proposti dal sistema (intervallo di data, nome e cognome/denominazione Ufficio) – "Validazione" – Individuazione puntuale del codice anomalia riscontrato sul file e relativa descrizione. **(figura 18)**.

Analoga informazione viene, comunque, inviata anche all'indirizzo PEC del soggetto abilitato al deposito **(figura 19)**.

9.4 Anomalie che permettono il deposito delle controdeduzioni (art. 8, commi 5, 6 e 7 allegato tecnico)

Le controdeduzioni vengono acquisite al PTT qualora:

- a. nelle stesse si riscontrino anomalie "non bloccanti" riferibili al solo formato dei file, ossia non corrispondenti al formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;
- b. i soli allegati presentino anomalie sia "bloccanti" che "non bloccanti".

Con riguardo agli allegati - ipotesi sub. b. - fermo restando il deposito delle controdeduzioni, è opportuno precisare che le anomalie riscontrate nei soli allegati producono effetti diversi.

Infatti, in caso di anomalie "bloccanti" - quali la presenza di virus, il superamento della dimensione dei file, la non validità della firma digitale ovvero la non integrità dei file - il PTT, pur consentendo il deposito delle controdeduzioni, non acquisisce i file allegati che presentano dette anomalie.

Qualora il PTT, invece, riscontri anomalie "non bloccanti" - riguardanti il solo formato dei file, ossia non corrispondente al formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, ovvero TIFF con una risoluzione non superiore a 300DPI, in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalità Fax) – il sistema provvede al deposito delle controdeduzioni e acquisisce l'allegato non conforme al formato richiesto.

Nelle ipotesi subb. a. e b. le informazioni relative all'acquisizione degli atti e delle anomalie riscontrate sono rese disponibili nell'area riservata del depositante, con le modalità già descritte nel paragrafo 9.3.

Dette informazioni sono, comunque, comunicate all'indirizzo PEC del resistente.

10. Tabella codici anomalie

Le anomalie degli atti principali e degli allegati, di seguito indicate nella tabella, sono comunicate dal sistema alla PEC del soggetto depositante. Detta tabella è consultabile nel portale della giustizia tributaria selezionando la voce "Processo tributario telematico" pagina "Codifica delle anomalie di trasmissione":

Codifica delle anomalie di trasmissione

Codifiche	Descrizioni	Tipologia anomalia
S1	Documento non valido.	bloccante
S2	Firma non integra.	bloccante
S3	Certificato non attendibile.	bloccante
S4	Certificato sospeso.	bloccante
S5	Certificato revocato.	bloccante
S6	Certificato non ancora valido.	bloccante
S7	Certification Authority non ancora valida.	bloccante
S8	Certification Authority scaduta.	bloccante
S9	Certification Authority non attendibile.	bloccante
S10	Il mittente non è il firmatario dei documenti.	bloccante
S11	Certificato di firma scaduto.	bloccante
V1	Documento contenente virus.	bloccante
F1	Formato non conforme dell'atto processuale.	non bloccante
F2	Formato non conforme dell'allegato.	non bloccante

ATTENZIONE

I successivi aggiornamenti delle anomalie presenti nella tabella saranno pubblicati soltanto sul portale della Giustizia tributaria, al percorso: **Home - Servizi e Modulistica - Processo Tributario Telematico (PTT) - SIGIT - Codifica delle anomalie di trasmissione**

11. Deposito degli atti successivi

Con riguardo al deposito informatico degli atti successivi sia al ricorso/appello che alle controdeduzioni, come disciplinato dall'articolo 11 del regolamento e dall' articolo 9, comma 2, dell'allegato tecnico, si rinvia alle modalità già delineate nel paragrafo 9.

Tuttavia, è opportuno ricordare che, in sede di deposito di tali atti, l'utente deve indicare il numero di RGR/RGA rilasciato precedentemente dal PTT, ovvero, se non disponibile, il numero della ricevuta di accettazione del ricorso/appello/controdeduzione rilasciata dal sistema.

ATTENZIONE

In assenza della indicazione del numero RGR/RGA ovvero della ricevuta di accettazione sincrona il PTT non consente il deposito degli atti successivi.

12. Ricevute del PTT

Come già rappresentato nei paragrafi 8, 9 e 11, le operazioni di deposito sono attestate dalla ricevuta sincrona di accettazione rilasciata a video dal PTT, resa disponibile nell'area riservata del depositante, secondo le modalità più volte descritte, e inviata all'indirizzo PEC della parte.

All'esito dei controlli e delle verifiche, il sistema certifica l'avvenuto perfezionamento dell'iscrizione a ruolo del ricorso/appello o del deposito di altri atti rendendo disponibile una comunicazione nella predetta duplice modalità (Area riservata personale e PEC).

La ricevuta di accettazione e i messaggi rilasciati dal sistema, inviati anche a mezzo PEC, sono inseriti dal PTT nel fascicolo informatico del soggetto destinatario della PEC (ricorrente, resistente, terzo o d'ufficio).

13. Attestazione temporale delle comunicazioni, notificazioni e depositi telematici

(art. 8 regolamento)

13.1 Notifiche e comunicazioni

Al pari di quanto avviene nelle procedure di notifica e deposito degli atti mediante l'utilizzo del servizio postale, anche nel PTT il momento del perfezionamento delle notifiche e delle comunicazioni è differenziato per il mittente e per il destinatario.

Infatti, ai fini del computo dei termini processuali, ogni notifica/comunicazione effettuata tramite PEC si considera andata a buon fine:

- **per il mittente:** alla data in cui la comunicazione/notificazione è stata inviata al proprio gestore, attestata dalla relativa ricevuta di accettazione;
- **per il destinatario:** alla data in cui la comunicazione/notificazione è resa disponibile nella propria casella PEC, indicata nel ricorso o nel primo atto difensivo.

13.2 Deposito degli atti

Come già evidenziato, qualora i controlli del PTT siano andati a buon fine, la data di deposito degli atti coincide con quella della ricevuta sincrona di accettazione. Tale ultima data è dunque quella che rileva ai fini del rispetto dei termini processuali previsti dal D.Lgs. n. 546/1992.

In sostanza, l'attestazione temporale del deposito telematico degli atti processuali e dei documenti informatici coincide con la data in cui il PTT rilascia la ricevuta sincrona di accettazione, sempreché i file abbiano superato i previsti controlli (antivirus, formati, etc.). Pertanto, la comunicazione successiva alla suddetta ricevuta di accettazione conferma la validità dell'operazione di deposito alla data attestata dalla ricevuta stessa.

ESEMPIO

Ricevuta sincrona di accettazione n. **(17 caratteri numerici)** rilasciata il 1° giugno 2016 alle ore 23.58, confermata dal messaggio di acquisizione inviato il 2 giugno 2016, ore 16.00.

In tal caso, il deposito dell'atto risulta effettuato in data 1° giugno 2016.

14. Formazione del fascicolo informatico e attività degli Uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie (art. 14 regolamento e art. 12 allegato tecnico)

14.1 Formazione e consultazione del fascicolo informatico

I file relativi agli atti processuali e gli allegati depositati tramite il PTT dalle parti costituite in giudizio formano il fascicolo informatico (**figura 20**). In esso sono raccolti, altresì, le ricevute di PEC ed i messaggi di sistema.

Il fascicolo informatico è costituito dalle seguenti quattro cartelle:

- ❖ **fascicolo del ricorrente**: contiene tutti gli atti processuali, gli allegati e le ricevute rilasciate dal sistema al soggetto che ha introdotto la causa;
- ❖ **fascicolo del resistente**: contiene tutti gli atti processuali, gli allegati e le ricevute rilasciate dal sistema alla parte resistente;
- ❖ **fascicolo d'ufficio**: contiene tutti i provvedimenti giurisdizionali adottati dalla Commissione tributaria adita e le comunicazioni inviate alle parti processuali;
- ❖ **fascicolo delle altre parti resistenti**: contiene tutti gli atti processuali, gli allegati e le ricevute rilasciate dal sistema al terzo intervenuto volontariamente nel giudizio, ovvero chiamato in causa.

Nel fascicolo d'ufficio, gestito dal personale amministrativo della Commissione tributaria, sono contenuti:

- a) le comunicazioni processuali effettuate dalla Segreteria (art. 16 e 16-bis D.Lgs. n. 546/1992);
- b) il verbale d'udienza;
- c) i provvedimenti giurisdizionali (sentenze, decreti e ordinanze);
- d) altri atti eventuali (es: atto di nomina del consulente tecnico d'ufficio e relativa perizia, etc.).

Con riguardo ai punti b), c) e d), trattasi di atti formati d'Ufficio su supporto cartaceo, successivamente scansionati, firmati digitalmente dal personale di Segreteria e acquisiti al fascicolo, in base al combinato disposto dell'art. 12 del regolamento e dell'art. 11 dell'allegato tecnico.

Le parti e/o i loro difensori che accedono al PTT, in quanto abilitati dal sistema a seguito della registrazione, possono consultare il fascicolo informatico relativo alla controversia utilizzando il servizio del "Telecontenzioso" ed estrarre copia degli atti ivi presenti.

Al riguardo, l'art. 40, comma 1-quater, del DPR. n. 115/2002, stabilisce che il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.

14.2 Attività degli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie (articolo 12 regolamento e articolo 11 allegato tecnico)

La gestione del fascicolo processuale informatico è curata dal personale di segreteria delle Commissioni tributarie.

In particolare, il suddetto personale garantisce che in ciascun fascicolo di parte confluiscono gli atti e documenti depositati telematicamente rispettivamente dal ricorrente e dal resistente.

In base ai dati forniti in sede di deposito telematico delle controdeduzioni/atti successivi (numero iscrizione a ruolo, identificativo ricorrente/appellante, resistente, numero atto impugnato, tipologia imposte) il PTT propone ipotesi di abbinamento tra tali atti e l'atto principale già iscritto a ruolo, al fine della formazione del fascicolo processuale informatico.

In particolare, il personale della Commissione tributaria, sulla base delle informazioni presenti a sistema, e previa verifica della correttezza dei dati, darà conferma ad una delle ipotesi di associazione generate dal PTT.

L'abbinamento di atti depositati telematicamente dal resistente con quelli depositati dal ricorrente permette il completamento del fascicolo informatico e ne consente la consultazione, funzionale alla corretta instaurazione del contraddittorio.

Al fine di agevolare la suddetta procedura, è importante che le parti, in sede di deposito delle controdeduzioni e di altri atti, provvedano ad una corretta compilazione delle schermate presenti a sistema, soprattutto ove viene richiesto l'inserimento del numero di RGR/RGA ovvero il numero della ricevuta sincrona di accettazione, rilasciato dal PTT al momento del deposito dell'atto principale.

Il fascicolo informatico è, altresì, formato laddove una parte (ricorrente/resistente) effettui il deposito mediante il sistema e l'altra parte (resistente/ricorrente) depositi con

modalità cartacee. In tal caso, il personale di Segreteria assicura, infatti, l'acquisizione al fascicolo informatico degli atti e dei documenti cartacei.

La predetta operazione di acquisizione al fascicolo processuale informatico delle copie degli atti e dei documenti depositati su supporto analogico avviene mediante scansione in uno dei formati che ne consentano la ricerca testuale. Tuttavia, la predetta operazione potrà avvenire nel caso in cui gli atti e documenti cartacei rispettino le seguenti caratteristiche:

- formato A4;
- formati liberi da rilegatura;
- fogli numerati.

Gli atti e documenti, come sopra scansionati e firmati digitalmente, sono identificabili nel fascicolo informatico mediante i dati della controversia, ossia il numero di registro generale/di ricevuta, la data del deposito e il numero progressivo degli atti e documenti cartacei.

La consultazione è resa possibile solo dopo che l'Ufficio di Segreteria ha effettuato le necessarie operazioni di abbinamento dell'atto depositato su supporto cartaceo dal resistente con quello del ricorrente/appellante già iscritto a ruolo con modalità telematiche ovvero di abbinamento delle controdeduzioni telematiche con il ricorso depositato su supporto cartaceo.

E' importante precisare che le operazioni di scansione potranno riguardare atti processuali riferibili a ricorsi/appelli notificati dal 1° dicembre 2015.

Nel caso in cui l'Ufficio di segreteria si trovi nell'impossibilità di acquisire al SIGIT atti o documenti analogici - sia per ragioni organizzative sia per l'assenza, negli atti depositati in forma cartacea, dei requisiti minimi previsti dall'allegato tecnico o per la voluminosità che li caratterizza - sarà cura del predetto Ufficio inserire nel fascicolo informatico di parte l'elenco degli atti e dei documenti non acquisiti. In tal caso i suddetti atti e documenti saranno consultabili esclusivamente recandosi presso la Commissione tributaria competente.

Pertanto, sarà cura degli Uffici di segreteria adottare le migliori misure organizzative per garantire - nei limiti e con le modalità sopra descritti - le operazioni di abbinamento e di scansione degli atti e documenti depositati su supporto cartaceo.

15. Comunicazioni delle udienze e dei dispositivi dei provvedimenti giurisdizionali

Gli Uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie sono tenuti all'invio delle comunicazioni processuali riferibili alle udienze e ai dispositivi dei provvedimenti di cui agli articoli 16 e 16-bis, del D.Lgs. n. 546/1992 che disciplinano, rispettivamente, le comunicazioni a mezzo servizio postale e quelle via PEC.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, lett. c), del D.Lgs. n. 546/1992, è fatto obbligo di indicare l'indirizzo PEC del difensore o delle parti nel ricorso/appello o nel primo atto difensivo e presso il quale saranno effettuate le comunicazioni telematiche previste dall'articolo 16-bis, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Inoltre, il medesimo comma 1 del citato articolo 16-bis, chiarisce che nelle controversie in cui la parte sta in giudizio personalmente, qualora l'indirizzo PEC non è rinvenibile dai pubblici elenchi, il ricorrente ha facoltà, comunque, di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata presso cui ricevere le comunicazioni.

Il successivo comma 2 dispone, inoltre, che la mancata indicazione della PEC del difensore, ovvero la mancata consegna del messaggio PEC per cause imputabili al destinatario, comportano il deposito in segreteria della Commissione tributaria competente delle relative comunicazioni.

Infine, l'articolo 16-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 546/1992 e l'articolo 6 del regolamento n. 163/2013, stabiliscono che l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale all'indicazione del domicilio digitale eletto.

Le regole tecniche per consentire l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle procedure di comunicazione di cui al citato articolo 16-bis del D.Lgs. n. 546/1992, sono state già fissate con il decreto del Direttore Generale delle finanze 26 aprile 2012.

Pertanto, indipendentemente dalle modalità di deposito effettuato, ossia cartaceo o telematico, mediante difensore abilitato, l'utilizzo della PEC per le comunicazioni processuali risulta già operativo dal 2012 con riguardo a tutte le Commissioni tributarie presenti sul territorio nazionale.

16. Compilazione "NIR via web" per i depositi cartacei dei ricorsi/appelli

Tra le nuove funzionalità del PTT operative nelle sole Commissioni di Umbria e Toscana si segnala la cosiddetta "NIR via web", che consente al soggetto che intenda depositare il ricorso/appello e gli altri atti con le modalità cartacee, l'utilizzo del servizio di compilazione e trasmissione telematica della sola nota di iscrizione a ruolo (NIR).

In particolare, previa registrazione al PTT, il ricorrente/appellante può compilare la c.d. "NIR via web" ed ottenere, al termine della procedura, un numero identificativo.

Con quest'ultimo numero, l'utente potrà recarsi presso la Commissione tributaria competente, e depositare gli atti e i documenti cartacei con conseguente iscrizione a ruolo della controversia, evitando in tal modo il deposito della nota di iscrizione cartacea.

La NIR via web permette, quindi, all'Ufficio di Segreteria della Commissione tributaria di acquisire i dati presenti nella NIR cartacea, sulla base del numero identificativo rilasciato alla parte dal sistema.

17. Attestazione di pagamento del contributo unificato tributario – CUT (art. 19 regolamento e art. 13 allegato tecnico)

Ai sensi dell'articolo 9 del DPR. n. 115/2002, la parte che deposita per prima l'atto principale è tenuto ad effettuare il versamento del contributo unificato tributario in base al valore dell'atto impugnato determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.

A tale riguardo, il PTT richiede la compilazione di una apposita schermata (**figura 21**) all'interno della quale l'utente indica i seguenti dati:

- il valore della controversia dichiarato ovvero che la controversia è di valore indeterminabile, selezionando l'apposito *flag*;
- la modalità prescelta (F23, conto corrente postale, contrassegno, altro) per il versamento del CUT, ovvero la selezione dell'apposito *flag* riguardante la "prenotazione a debito" effettuata o la "richiesta di patrocinio a spese dello Stato";

- il codice dell'ufficio o ente e il codice tributo riportati nel modello F23. I campi sono preimpostati rispettivamente con il codice corrispondente alla Commissione Tributaria e con il codice tributo "171T".

In base al combinato disposto dell'articolo 19 del regolamento e del comma 3 dell'art. 13 dell'allegato tecnico, la parte deve scansionare la ricevuta analogica del versamento del CUT, apporvi la firma digitale ed allegarla all'atto principale selezionando l'apposita voce nella tabella dei documenti allegati.

In caso di versamento del CUT tramite contrassegno, oltre la suddetta procedura di scansione del file e trasmissione dello stesso, è necessario che la parte depositi, quanto prima, presso la segreteria della Commissione tributaria l'originale di detto contrassegno.

Si ricorda che nel portale della giustizia tributaria è disponibile per tutti gli utenti un servizio di ausilio per il calcolo dell'importo del contributo unificato tributario dovuto in base al valore della controversia.

18. Assistenza e supporto tecnico

Sul portale della giustizia tributaria è presente il numero verde per l'assistenza agli utenti. Inoltre, sulla home page è selezionabile un pulsante "*Assistenza Online*" che consente di visualizzare le seguenti sezioni:

1. "Come fare per...":

Tale sezione descrive in modo dettagliato le diverse fasi della registrazione al PTT e del deposito degli atti nell'ambito del processo tributario telematico. Vengono anche visualizzate le schermate presenti nell'applicativo con i diversi campi ivi contenuti.

2. "Video – pillole formative"

Tale sezione contiene una breve rappresentazione multimediale delle varie fasi del processo tributario telematico.

Si invitano gli Uffici di segreteria in indirizzo a fornire le necessarie informazioni sopra descritte all'utenza dandone massima diffusione.

La presente circolare è pubblicata sul portale del Dipartimento delle finanze, www.finanze.gov.it e su quello della giustizia tributaria, www.giustiziatributaria.gov.it.

Il Direttore Generale delle Finanze

Fabrizia Lapecorella


19. Immagini allegate

Figura 1

The image shows a web page for the 'SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA'. At the top left, it says 'DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA' with a logo of scales of justice. The main heading is 'PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO'. Below this, there are instructions for users: 'Per accedere al SIGIT devi essere in possesso delle credenziali', 'Ti sei già registrato?', 'Per utilizzare le credenziali rilasciate dal sistema accedi tramite la sezione **Identificazione utente**.', 'Per utilizzare l'accesso tramite la Carta Nazionale dei Servizi che hai registrato [clicca qui](#)', and 'Se non sei utente del SIGIT [registrati](#)'. On the right, there is a login form titled 'Identificazione Utente:' with fields for 'UserID:' and 'Password:', and an 'Entra' button. Below the form, there is a section for password change: 'Per effettuare il cambio password:' followed by two radio button options: '■ Professionisti e Cittadini' and '■ Enti Impositori'. At the bottom left, there is a 'NUMERO VERDE' section with a phone icon and the number '800 061 052', and contact hours: 'Contattare il numero verde Dalle 8:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì Dalle 8:00 alle 14:00 il sabato'.

[Torna al testo](#)

Figura 2

Dipartimento delle Finanze  SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA


Ti trovi in: [Home](#)

Accesso al Telecontenzioso

UserID:

Password:

NUMERO VERDE

 **800 051 052**

Contattare il numero verde
Dalle 8.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì
Dalle 8.00 alle 14.00 il sabato

BENVENUTI NEL TELECONTENZIOSO

Nell'ambito del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria, è stata rinnovata l'applicazione web "Telecontenzioso" che consente di visualizzare tutte le informazioni presenti nella banca dati delle Commissioni Tributarie, relativamente ai ricorsi/appelli di competenza per le seguenti tipologie di utenti:

- Uffici Agenzia delle Entrate
- Uffici Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
- Enti della Riscossione
- Camere di Commercio
- Enti Locali

L'applicazione e' disponibile anche per:

- Professionisti registrati al PTT
- Cittadini registrati al PTT

Gli enti impositori hanno accesso, in maniera puntuale, alle pronunce di interesse.
Gli utenti abilitati al PTT possono consultare il Fascicolo Informativo relativo al deposito telematico.

[Torna al testo](#)

Figura 3

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA {  SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO ESCI

Ti trovi in: [Home](#)

■ Nuova compilazione

Deposito in Commissione Tributaria Provinciale - di primo grado

Commissione tributaria provinciale di*: FIRENZE

Tipologia di deposito*:
SELEZIONA
RICORSI ED ALTRI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
CONTRODEDUZIONI
ALTRI ATTI E DOCUMENTI

Deposito in Commissione Tributaria Regionale - di secondo grado

Commissione tributaria regionale di*: SELEZIONA

Tipologia di deposito*: SELEZIONA

OK


Completamento e interrogazione

Compilazione via web

- [Compilazione NIR via web per successivo deposito cartaceo](#)
- [Completamento e interrogazione NIR via web per successivo deposito cartaceo](#)

[Torna al testo](#)

Figura 4

DIREZIONE DELLA
GESTIONE TRIBUTARIA  SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

PROCESSO TRIBUTARIO ELEMATICO

Ti trovi in: [Home](#) - [Nuova Compilazione NIR](#) - [Dati generali](#)

Compilazione NIR [T-194/2016] - Ricorsi - Dati generali

Dati Generali | [Riconferma](#) | [Rapportiamoci](#) | [Gestisci](#) | [Contatta il Centro](#) | [Punti di contatto](#) | [Atti impugnati](#) | [Dichiarazioni](#) | [Cassa di Cassazione](#) | [Validazione](#)

Dati Generali

* = campo obbligatorio

Commissione Tributaria Provinciale di primo grado, FIRENZE

Richiesta Iscrizione al Registro Generale dei Ricorsi per RICORSO

Parte Ricorrente, CONTRIBUENTE

Richiesta Trattazione Pubblica Udienza

Istanza di sospensione

La parte si avvale di un difensore abilitato

Recapito telefonico

Elementi da acquistare/Elementi già acquistati:

Parti ricorrenti n°	1 / 0	Rappresentanti dei ricorrenti n°	1 / 0
Parti resistenti n°	1 / 0	Difensori dei ricorrenti n°	1 / 0
Atti impugnati n°	1 / 0	Notifiche ricorso n°	1
		Allegati n°	1 / 0

[Salva](#) [Pubblica](#)


[Torna al testo](#)

Figura 5

The screenshot displays the 'SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA' interface. At the top left, it shows the logo of the 'DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA' and the system name. The main header indicates the process type as 'PROCESSO TRIBUTARIO ELEMATICO'. Below this, a breadcrumb trail reads 'Ti trovi in: Home - Completamento e Interrogazione - Allegati'. The current section is titled 'Completazione NIR [T-1B4/2016] - Ricorsi - Allegati'. A horizontal menu contains various steps: 'Cassa Comune', 'Ricorsi', 'Rappresentanti', 'Difensori', 'Domicilio Eletto', 'Parti Resistenti', 'Atti Impugnati', 'Documenti', 'Calcolo CU', and 'Validazione'. The 'Documento Principale Ricorso' section is active, featuring a file selection area with the text 'Selezionare file*', a 'Sfoglia...' button, and an 'Aggiungi un altro file' button. Below this is a 'Carica documento principale' button. At the bottom of the section are 'Salva' and 'Pulsici' buttons.

Torna al testo

Figura 6

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA {  SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO ESCI

Ti trovi in Home - Completamento e interrogazione - Allegati

Completazione NIR [T-184/2016] - Ricorsi - Allegati

[Data Generale](#) [Ritorno](#) [Riscarsamenti](#) [Clausura](#) [Cancellazione](#) [Punti Mancanti](#) [Allegati](#) **Documenti** [Cassa](#) [Salvataggio](#)

Documenti Principale Ricorso allegati

[Modifica documento principale](#)

Allegati (1 di 1)

Tipo documento

- COPIA ATTO IMPUGNATO
- COPIA ATTO IMPUGNATO
- DEPOSITO COPIA NOTIFICA APPELLO (DEP. NOTIFICHE)
- DEPOSITO DELLE NOTIFICHE
- DEPOSITO SENTENZA NOTIFICATA
- DICHIARAZIONE DEL SINDACO COMUNE
- DICHIARAZIONE SINDACI SOCIETA'
- DISCUSSIONE PUBBLICA E PROPOSTA CONCILIAZIONE
- DOCUMENTAZIONE ONERI DEDUCIBILI
- DOCUMENTI AGGIUNTIVI
- DOCUMENTI RICHIESTI IN DEPOSITO
- DOMANDA DI CONDOMIO
- DOMANDA DI DEFINIZIONE DELLA LITE
- ELENCHI DI FATTURE
- ESTRATTO DI SENTENZA DEFINITA
- ESTRATTO DI SENTENZA RINVIATA
- FOTOCOPIA DICHIARAZ. REDDITI
- FOTOCOPIE DI FATTURE
- FOTOCOPIE RICEVUTE PAGAMENTO
- FOTOCOPIE STRALCI LIBRI GIORNALE
- FOTOCOPIE STRALCI REGISTRI ACQUISTI
- FOTOCOPIE STRALCI REGISTRI VENDITE
- INTEGRAZIONE DEI MOTIVI-EX LEGGE 289 DEL 27/12/2002
- INTEGRAZIONI
- ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AL SEQUESTRO CAUTELATIVO
- ISTANZA DI DISCUSSIONE PUBBLICA
- ISTANZA DI FISSAZIONE UDIENZA
- ISTANZA DI RIMBORSO
- ISTANZA DI RIUNIFICAZIONE
- ISTANZA DI SOSPENSIONE ART.16 L.289 DEL 27/12/2002
- ISTANZA DI SOSPENSIONE ATTO

[Torna al testo](#)

Figura 7

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA  SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

ESCI

TI trovi in: [Home](#) - [Completamento e interruzione](#) - Validazione

Compilazione NIR [T-184/2016] - Ricorsi - Validazione

- Nir trasmessa correttamente.
- Gentile Utente, in data 05/02/2016 alle 15:24 il S.I.Gi.T. ha ricevuto la documentazione trasmessa dal Codice Fiscale XXXXXXXXXXXXXXXX Riceverà una comunicazione via PEC con l'esito della relativa elaborazione. Questo numero identifica la trasmissione 16020515251802654
- Per scaricare la versione pdf di questa ricevuta cliccare [qui](#)

[Dati Generali](#) [Ricorsi](#) [Rappresentanti](#) [Divisione](#) [Dottrici_Retto](#) [Parti_Risultanti](#) [Alta Imposta](#) [Documenti](#) [Calcolo CU](#) **Validazione**

Dati Generali

Ricorso

Identificativo NIR: T-184/2016

Commissione Tributaria Provinciale/ di primo grado: FIRENZE


Parte Ricorrente: CONTRIBUENTE

Richiesta Iscrizione al Registro Generale dei Ricorsi per RICORSO

Richiesta Trattazione Pubblica Udienza

[Torna al testo](#)

Figura 8



[Torna al testo](#)

Figura 9

PROCESSO TRIBUTARIO ELEMATICO

Ti trovi in: [Home](#) - [Completamento e interrogazione](#) - Risultati ricerca

Compilazione NIR - Risultati ricerca


Data da 14/04/2016 Data a 14/04/2016

Identificativo	Data	Tipo deposito	Ricorrente	C.F. Ricorrente	Stato Nir	Rgr/Rge	Lingua	Copia	Download
T-408/2016	14/04/2016	Ricorso	AG.ENT. DIREZIONE PROVINCIALE FIRENZE		Validata		ITA		
T-407/2016	14/04/2016	Ricorso	AG.ENT. DIREZIONE PROVINCIALE FIRENZE		Validata		ITA		
T-406/2016	14/04/2016	Ricorso	AG.ENT. DIREZIONE PROVINCIALE FIRENZE		Depositata in CT	46/2016	ITA		
T-405/2016	14/04/2016	Ricorso	AG.ENT. DIREZIONE PROVINCIALE FIRENZE		Validata		ITA		
T-404/2016	14/04/2016	Ricorso	AG.ENT. DIREZIONE PROVINCIALE FIRENZE		Validata		ITA		
T-403/2016	14/04/2016	Ricorso	AG.ENT. DIREZIONE PROVINCIALE FIRENZE		Validata		ITA		
T-402/2016	14/04/2016	Ricorso	AG.ENT. DIREZIONE PROVINCIALE FIRENZE		Validata		ITA		
D-309/2016	14/04/2016	Appello		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Validata		ITA		
D-308/2016	14/04/2016	Appello		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Validata		ITA		
D-306/2016	14/04/2016	Appello		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Validata		ITA		
D-303/2016	14/04/2016	Ricorso			Validata		ITA		
D-302/2016	14/04/2016	Ricorso		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Validata		ITA		

12 elementi trovati, visualizzati tutti.


[Torna al testo](#)

Figura 10



Torna al testo

Figura 11

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA {  SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA


PROCESSO TRIBUTARIO ELEMATICO ESCI

Ti trovi in: [Home](#) - [Completamento e interrogazione](#) - Validazione

Compilazione NIR [T-469/2016] - Ricorsi - Validazione

- Per scaricare la versione pdf di questa ricevuta cliccare [qui](#)


[Dati Generali](#) [Ricorrenti](#) [Rappresentanti](#) [Difensori](#) [Domicilio Eletto](#) [Parti Resistenti](#) [Atti Imponibili](#) [Documenti](#) [Calcolo CU](#) **[Validazione](#)**

	Codice errore	Descrizione errore	File allegato
	S9	Certification Authority non attendibile	[S9] TEST_FirmaKO.pdf.p7m

[Indietro](#) [Download NIR](#)

Torna al testo

Figura 12





[Torna al testo](#)

Figura 13

Ti trovi in [Home](#) - [Completamento e interrogazione](#) - Validazione

Compilazione NIR [T-413/2016] - Ricorsi - Validazione


- Per scaricare la versione pdf di questa ricevuta [cliccare qui](#)

Dati Generali	Ricorsi	Rappresentante	Difensori	Domicilio Eletto	Parti Resistenti	Atti Impugnati	Documenti	Calcolo CU	Validazione
Codice errore									
Descrizione errore									
File allegato									
	S9	Certification Authority non attendibile				[S9] TEST_Firma.pdf.p7m			
	V1	Documento contenente virus.				[V1] TEST_virus.txt.p7m			
	F2	Formato non conforme nell'allegato				[F2] TEST_Formato.pdf.p7m			

[Indietro](#)


[Torna al testo](#)

Figura 14



[Torna al testo](#)

Figura 15

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA  SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

PROCESSO TRIBUTARIO | ELEMATICO

Ti trovi in: [Home](#) - [Invio telematico documenti](#) - [Validazione](#)

Invio telematico documenti - Controdeduzioni Ricorsi (D-331/2016)
Validazione

- **Nil trasmessa correttamente**
- Gentile Utente, in data 19/04/2016 alle 10:27 il S.I.Gi.T. ha ricevuto la documentazione trasmessa dal Codice Fiscale XXXXXXXXXXXXXXXX. Riceverà una comunicazione via PEC con l'esito della relativa elaborazione. Questo numero identifica la trasmissione: **16041910260702886**
- Per scaricare la versione pdf di questa ricevuta cliccare [qui](#)

[Dat. Generali](#) | [Part. Sistema](#) | [Dimensioni](#) | [Domestic Data](#) | [ATI Inconferiti](#) | [Documenti](#) | **Validazione**

■ **Dati Generali**

Commissione tributaria provinciale **Commissione Tributaria Provinciale FIRENZE**

Deposito Telematico Controdeduzioni: riferite a

[Torna al testo](#)

Figura 16

Da: ServizioRegistrazioneSigit1@pec.sogefi.it
A: UTENTE S I G I T 1 @ P E C . L A B
C c
Inviato: martedì 19/04/2016 10:54
Oggetto: Presa in carico della pratica con ricevuta: 16041910260702886.

Gentile Utente, in data 19/04/2016 alle 10:42 il S.I.Gi.T. ha ricevuto la documentazione trasmessa. Riceverà una comunicazione via PEC con il risultato della relativa elaborazione. Questo numero identifica la trasmissione: 16041910260702886.

[Torna al testo](#)

Figura 17

Da "ServizioRegistrazioneSigitt1@pec.sogei.lab" <ServizioRegistrazioneSigitt1@pec.sogei.lab>

A "UTENTESIGITT1@PEC.LAB" <UTENTESIGITT1@PEC.LAB>


Data martedì 19 aprile 2016 - 11:01

Atti successivi al deposito acquisiti con ricevuta 16041910260702886 presso la Commissione Tributaria Provinciale FIRENZE.

Gentile Utente, in data 19-04-2016, i suoi allegati con ricevuta 16041910260702886 sono stati acquisiti presso la Commissione Tributaria Provinciale FIRENZE.

Torna al testo

Figura 18

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA  SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Ti trovi in [Home](#) - [Invio telematico documenti](#) - Validazione ESCI

Invio telematico documenti - Controdeduzioni Appello incidentale [D-398/2016]
Validazione

- Per scaricare la versione pdf di questa ricevuta cliccare [qui](#)


Dati Generali	Parti Resistenti	Difensori	Domicilio Eletto	Atti Impositiva	Documenti	Calcolo CU	Validazione
---------------	------------------	-----------	------------------	-----------------	-----------	------------	-------------

Codice errore	Descrizione errore	File allegato
S9	Certification Authority non attendibile.	[S9] TEST_FirmaKO.pdf.p7m

[Home](#) [Download Riepilogo](#)

[Torna al testo](#)

Figura 19







[Torna al testo](#)

Figura 20

in: Home > Ricerca Fascicoli > Dettaglio Fascicolo


CONSULTAZIONE FASCICOLO PROCESSUALE - Dettaglio Fascicolo

- CONSULTA IL FASCICOLO

			
Cartella: Ricorrente	Cartella: Resistente	Cartella: Ufficio	Cartella: Altre parti resistenti
Tot. documenti: 1	Tot. documenti: 0	Tot. documenti: 0	Tot. documenti: 0

[Torna al testo](#)

Figura 21

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUNARIA  SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUNARIA

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Titoli in: [Home](#) - [Completamento e Interrogazione](#) - Calcolo CU

Completazione NIR [T-184/2016] - Ricorsi - Calcolo CU

Valore delle controversie e contributo unificato tributario

Estremi atto/provvedimento	Valore controverso	Contributo unificato
AVVISO DI ACCERTAMENTO-123456-01/02/2016-1.000,00	900,00	30,00
Totale	900,00	30,00

Prenotazione a debito
 Richiesta di patrocinio a spese dello Stato

Pagamento:

Importo : €
 Modalità:

Estrane:
 Data:

C/C postale Contrassegno Altro

Torna al testo